



Città di Somma Lombardo

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2026 - 2027

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

GENNAIO 2026

Il tecnico Geom. Davide Matraxia

Il responsabile del procedimento: Ing. Daniela Rovelli

Sommario

TITOLO I – PARTE GENERALE	3
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ARTICOLO 2 – VALORE GLOBALE MASSIMO STIMATO DEL CONTRATTO	4
ARTICOLO 3 - DURATA DELL'APPALTO	5
ARTICOLO 4 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
TITOLO II – STIPULA DEL CONTRATTO	6
ARTICOLO 5 – STIPULA DEL CONTRATTO	6
ARTICOLO 6 – CAUZIONE DEFINITIVA	7
ARTICOLO 7 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E POLIZZE ASSICURATIVE	8
TITOLO II – ESECUZIONE DEL SERVIZIO	8
ARTICOLO 8 - AVVIO DEL SERVIZIO	8
ARTICOLO 9 – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	9
ARTICOLO 10 – OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'APPALTATORE	13
ARTICOLO 11 – RUP E DEC DEL COMUNE E CONTROLLI IN FASE ESECUTIVA	15
ARTICOLO 12 – MODIFICHE DEL CONTRATTO	16
ARTICOLO 13 - SUBAPPALTO	18
ARTICOLO 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	20
ARTICOLO 15 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	20
TITOLO III – DISCIPLINA ECONOMICA	21
ARTICOLO 16 - PAGAMENTI	21
ARTICOLO 17 – FATTURAZIONE	21
ARTICOLO 18 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIATI	22
ARTICOLO 19 – REVISIONE DEL PREZZO	23
TITOLO IV – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E VERIFICA DI CONFORMITA'	23
ARTICOLO 20 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E VERIFICA DI CONFORMITA'	23
ARTICOLO 21 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' /C.R.E.	25
TITOLO V – PENALI, CONTESTAZIONI E CONTENZIOSO	26
ARTICOLO 22 – PENALI	26
ARTICOLO 23 – RISERVE	27
ARTICOLO 24 – ACCORDO BONARIO	27
ARTICOLO 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	28
ARTICOLO 26 – RECESSO	30
ARTICOLO 27 – CONTROVERSIE	30
TITOLO VI – CLAUSOLE FINALI	30
ARTICOLO 28 - TRASPARENZA	30
ARTICOLO 29 – RISERVATEZZA	30
ARTICOLO 30 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	31
ARTICOLO 31 – NORME FINALI	31
PRESCRIZIONI TECNICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	32-49

DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 65 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- b) **Appalto:** affidamento dell'esecuzione del servizio ad oggetto Manutenzione strade e Spazzamento neve/Salatura strade 2024-2026;
- c) **Codice dei contratti:** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati
- d) **Costi della manodopera aziendali** (anche CM): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dall'impresa sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- e) **Costi di sicurezza aziendali** (anche CS): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole prestazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal DVR (Documento di valutazione dei rischi);
- f) **Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g) **RUP:** Responsabile unico di progetto di cui all'art. 15 e all'Allegato I.2 del Codice dei contratti;
- h) **DEC:** direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 114 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 3 dell'allegato II.14 del medesimo D.lgs. 36/2023¹ e dell'art. 8 c. 4 dell'allegato I.2 del D.lgs. 36/2023
- i) **D.O.:** direttore operativo, nominato ai sensi dell'art. 15 c. 7 del D.lgs. 36/2023
- j) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti;
- k) **Oneri per la sicurezza** (anche OS): gli oneri per eliminare o ridurre i rischi interferenziali, previsti nel DUVRI Documento Unico di Valutazione dei rischi Interferenziali;
- l) **CCT:** collegio consuntivo tecnico di cui all'art. 215 e all'allegato V.2 del D.lgs. 36/2023

TITOLO I – PARTE GENERALE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato speciale d'appalto disciplina i servizi di manutenzione del verde pubblico quali, a titolo esemplificativo:

- potature;
- abbattimenti;
- consolidamenti;

- rimozione ceppaie.
- taglio dei tappeti erbosi;
- taglio erba aiuole, marciapiedi, tornelli e spollonatura alberature;
- scerbature manuali aiuole, siepi e cespugli;
- spollonatura delle piante;
- potatura di siepi;
- raccolta foglie;
- nuove messe a dimora.

come meglio dettagliato nel prosieguo del presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 41 c. 12 del D.lgs. 36/2023, il servizio oggetto del presente appalto è dettagliatamente descritto nella seguente documentazione di progetto posto a base di gara:

- Relazione tecnico-illustrativa
- Capitolato descrittivo e prestazionale
- Computo Metrico
- DUVRI

ARTICOLO 2 – VALORE GLOBALE MASSIMO STIMATO DEL CONTRATTO

Il valore a base di gara del contratto per la durata contrattuale è di seguito determinato:

Prestazione	Soggetto a ribasso	Non soggetto a ribasso	TOTALE
A. Servizio	€ 220 773,44		
B. Costi della manodopera	€ 213.749,16		
C. Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.800,00	
D. TOTALE	€ 434 522,60	€ 4.800,00	€ 439 322,6

Ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice l'importo posto a base di gara sopraindicato, comprende i **costi della manodopera che il Comune ha stimato pari a € 213.749,16 (49.19 % dell'importo contrattuale)** per il periodo contrattuale, come indicati nella relazione tecnica voce Stima incidenza manodopera, facente parte del progetto, tenendo conto dei profili professionali complessivamente impiegati nel servizio, del relativo impiego orario settimanale medio, del numero medio di settimane stimate di servizio annuo, dei costiorari per i dipendenti da aziende dei settori CCNL Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Operai Agricoli, Florovivaisti.

Tenendo conto di tutto quanto sopra richiamato ai sensi dell'art. 14 del Codice, l'importo massimo stimato globale dell'appalto è di seguito determinato:

	2026	2027	TOTALE APPALTO
A - IMPORTO LAVORI	217 261,30 €	217 261,30 €	434 522,60 €
B - ONERI SICUREZZA	2 400,00 €	2 400,00 €	4 800,00 €
TOTALE A+B	219 661,30 €	219 661,30 €	439 322,60 €

Il CPV è 77310000-6

Ai sensi dell'art. 120 c. 10, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune

può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La proroga, ai sensi dell'art. 120 c. 11 del D. lgs. 36/2023 e ss. mm. ii., è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Gli importi sopra riportati sono comprensivi di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, norme e regolamenti in vigore alla data di esecuzione del servizio e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell'appalto. Il prezzo comprende, tra l'altro:

- a) l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o all'appaltatore e/o da terzi da questi incaricati;
- b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;
- c) tutti i servizi connessi, quanto indicato nel presente Capitolato speciale d'appalto e in generale quanto previsto dal contratto e dai relativi allegati.

Il corrispettivo d'appalto è da intendersi IVA esclusa. Il corrispettivo d'appalto include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dal Comune (es. spese bancarie di bonifico), sono a carico del Comune o dell'Appaltatore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo, anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice. Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'appaltatore contraente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel Prezzo.

I Prezzi dei Servizi sono stati determinati a proprio rischio all'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea. Al ricorrere dei presupposti soggettivi e oggettivi, il Comune e l'appaltatore sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

ARTICOLO 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto decorre dalla data del verbale di consegna del servizio prevista nel mese di marzo 2026 fino al 31.12.2027.

ARTICOLO 4 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 102 del Codice, è richiesto all'appaltatore quanto segue

- a) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro

irregolare; a tal fine si segnala che il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto (art. 11, comma 1 del codice e allegato 1.01) è il seguente: **CCNL Cooperative Sociali (codice CNEL T151)**.

L'appaltatore può applicare il CCNL che ritiene adeguato alla propria organizzazione di impresa. Ai fini dell'assunzione del provvedimento di aggiudicazione, nei casi di cui all'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore è tenuto ad applicare il CCNL indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

TITOLO II – STIPULA DEL CONTRATTO

ARTICOLO 5 – STIPULA DEL CONTRATTO

A seguito dell'aggiudicazione previa verifica dei requisiti di partecipazione, il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica.

Sono allegati di contratto, anche se non materialmente allegati:

- a) il presente capitolato speciale d'appalto
- b) gli elaborati di progetto
- c) l'offerta economica presentata in fase di gara dall'appaltatore
- d) la cauzione definitiva
- e) le polizze assicurative richieste al successivo articolo 7

Ai sensi dell'art. 18 del Codice, essendo l'aggiudicazione efficace ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del medesimo codice e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi trenta giorni, anche in pendenza di contenzioso.

Trattandosi di appalto inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi dell'art. 55 c. 2 del Codice, non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18 c. 3 del Codice (i trentacinque giorni di sospensione dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione) né i termini dilatori previsti dall'art. 18 c. 4 del Codice (sospensione nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare)

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto del Comune o dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle due ipotesi sopra descritte costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti al contratto di appalto e ad esse conseguenti (bolli, registrazione, diritti di segreteria, ecc.). In particolare, il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa all'allegato I.4 del Codice. Ai sensi dell'art. 2 del medesimo all'allegato I.4 del Codice, il pagamento dell'imposta in sede di stipula del contratto ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa,

Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

ARTICOLO 6 – CAUZIONE DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale., ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 117 c. 3 del codice, la garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica della conformità e secondo le modalità previste nel presente articolo. Il Comune può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere².

Il Comune ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Il Comune ha facoltà altresì di incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Fatto salvo quanto sopra previsto, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte del Comune, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del contratto. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Comune, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Itali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso il Comune per l'eventuale indebito

arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ARTICOLO 7 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E POLIZZE ASSICURATIVE

L'appaltatore assume la responsabilità penale e civile piena derivante da qualsiasi causa o motivo correlato all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto, anche per colpa lieve. Essa si accolla, senza riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per danni che in relazione all'espletamento del servizio o a causa ad esso connesse derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone ed esonera quindi il Comune da qualsiasi responsabilità e si obbliga a sollevarla da ogni molestia ed azione, nessuna esclusa che eventualmente potesse venire intentata contro di essa.

L'appaltatore fa interamente carico ogni responsabilità inerente alla gestione del servizio, ivi compresa quella derivante dal mancato rispetto delle norme. L'appaltatore è inoltre responsabile per gli infortuni del proprio personale addetto, che pertanto dovrà essere opportunamente assicurato, addestrato ed istruito (D.lgs. 81/2008).

L'appaltatore è responsabile verso il Comune dell'esatto e puntuale adempimento del contratto e dell'operato dei suoi dipendenti, ovvero dell'operato di quanti incaricati dall'impresa, anche in virtù di contratti di subappalto o sub-contratti.

L'appaltatore deve stipulare idonea polizza di assicurazione con validità per tutta la durata del servizio, per la copertura di ogni rischio (Responsabilità civile) relativa alla gestione del servizio con un limite massimale per sinistro non inferiore a:

- € 2.000.000,00 per persona
- € 500.000,00 per cose

Copia di detta polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione alla data di avvio del contratto e dovranno essere prodotte le quietanze dell'avvenuto pagamento dei premi in scadenza.

A prescindere dai massimali assicurati, l'appaltatore è responsabile, comunque, di qualsiasi entità di danno, anche se superiore a tali massimali.

TITOLO II – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 8 - AVVIO DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 31 dell'allegato II.14 del Codice, essendo indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, il servizio ha avvio dalla data di consegna del servizio, risultante da apposito verbale, redatto dal DEC, firmato anche dall'esecutore, nel quale sono contenute:

- a) le indicazioni sugli ambienti ove si svolgono le prestazioni
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

Nel verbale di avvio dell'esecuzione sono raccolte le contestazioni dell'esecutore finalizzate a far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, a pena di decadenza. Nei casi consentiti dal codice il direttore dell'esecuzione del contratto ordina l'avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza e, in tale secondo caso, indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire

Ai sensi dell'art. 17 c. 8 del Codice, DEC può procedere all'esecuzione anticipata del contratto, anche prima della stipula del contratto, per motivate ragioni.

L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza, che si ritengono sussistenti quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.³

Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni ordinati dal DEC.

ARTICOLO 9 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

9.1 CONOSCENZA DELLA SITUAZIONE IN ATTO E DEL TERRITORIO

Le Imprese concorrenti hanno l'onere, prima di elaborare la propria offerta, di verificare attentamente la situazione effettiva in atto, che è stata posta alla base del presente capitolato, in relazione ai molteplici fattori variabili nel corso del periodo di appalto, condizionanti i costi reali che l'Appaltatore dovrà sostenere, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ⇒ estensione territoriale e variazioni altimetriche;
- ⇒ normativa vigente;
- ⇒ costo della manodopera;
- ⇒ oneri per la sicurezza;
- ⇒ costo dei mezzi (mezzi d'opera, carburanti, lubrificanti, ecc.);
- ⇒ costi delle dotazioni e dei prodotti utilizzati;
- ⇒ condizioni al contorno (viabilità, accessibilità dei luoghi, - con particolare riferimento alle caratteristiche della transitabilità delle strade, della intensità della sosta di autovetture e motocicli ecc.);
- ⇒ obblighi imposti dalle autorità.

L'Appaltatore non potrà, nel corso del periodo di gestione, sollevare riserve di sorta in merito alla non adeguata valutazione dei sopracitati fattori, né di ogni altro fattore – ancorché variabile – relativo all'appalto.

L'Appaltatore si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza del territorio sul quale dovrà eseguirsi il servizio oggetto del presente capitolato e dell'esatta ubicazione delle diverse strade, in modo da evitare qualsiasi disservizio all'utenza.

9.2 DOTAZIONE MEZZI E ATTREZZATURE

Tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale ed in genere tutta

la strumentazione occorrente per l'esecuzione delle prestazioni dovrà:

- essere rispondenti alle normative relative alla marcatura CE e ai requisiti di sicurezza e alle prescrizioni igienico – sanitarie vigenti;
- essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro;
- rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera, in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto. È preferibile l'uso di mezzi elettrici o alimentati con carburanti a basso impatto ambientale quali gas, metano, ecc.

Tutti gli automezzi impiegati su strada dovranno, altresì, rispondere alle caratteristiche richieste dal codice della strada e dalle normative vigenti, con particolare riguardo ai dispositivi segnaletici da riportare alle diverse modalità operative. Inoltre, dovranno essere tutti correttamente assicurati, omologati e revisionati secondo la normativa vigente in materia.

Tali mezzi dovranno essere identificabili, portando sui lati indicazioni ben visibili che permettano di riconoscere in modo univoco la ditta appaltatrice d'appartenenza.

L'impresa appaltatrice è, altresì, obbligata a sostenere tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e conveniente decoro i mezzi e le attrezzature mediante ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, disinfezione, riparazione, manutenzione, rinnovamento dei relativi materiali di consumo e, se necessario, di riverniciatura. Il loro lavaggio dovrà essere effettuato in luoghi idonei e dotati delle necessarie autorizzazioni.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e la revisione di tutti i mezzi, automezzi, apparecchiature, impianti o attrezzature che, a seguito di valutazione in contraddittorio, non riterrà soddisfacenti dal punto di vista di efficienza e di decoro. Tale sostituzione o revisione è a carico dell'impresa appaltatrice e non può comportare oneri aggiuntivi per il Comune rispetto ai prezzi indicati in sede di offerta. L'impresa appaltatrice è tenuta alla sostituzione delle attrezzature e dei mezzi contestati immediatamente ovvero, se ciò è impossibile per giustificati motivi, entro e non oltre un termine che sarà stabilito dal Direttore dell'esecuzione del servizio.

Nel caso di attrezzatura o mezzo guasto, l'impresa appaltatrice dovrà darne comunicazione via PEC al Direttore dell'esecuzione del servizio entro 6 (sei) ore dal verificarsi dell'inconveniente tecnico. La sostituzione dell'attrezzatura o del mezzo dovrà avvenire entro e non oltre le 18 (diciotto) ore dal verificarsi della rottura e non può comportare oneri aggiuntivi per il Comune rispetto ai prezzi indicati in sede di offerta. Solo nel caso di somma urgenza o di forza maggiore potrà essere autorizzato dal Direttore dell'esecuzione del servizio l'uso temporaneo, limitato al periodo strettamente necessario che verrà autorizzato, di mezzi meno idonei, ma non dal punto di vista normativo, al fine di garantire la continuità del servizio.

I guasti delle attrezzature e dei mezzi non dovranno compromettere in nessun modo la continuità e l'efficienza delle prestazioni e non potranno essere addotti a giustificazione di eventuali disservizi.

Durante la loro utilizzazione l'impresa appaltatrice è responsabile di attuare tutti quegli accorgimenti necessari per mantenere i luoghi di lavoro sicuri per il proprio personale e per i terzi.

Di seguito è riportato un elenco minimo delle attrezzature e dei mezzi di cui deve disporre l'impresa:

- n. 1 Autobotte di capacità non inferiore a mc 4
- n. 2 Autocarro cabinato portata fino a ql.17
- n. 2 Autocarro ribaltabile oltre ql.80
- n. 1 Autocarro dotato di gru idraulica portata almeno ql.4
- n. 2 Motocoltivatore non inferiore a 8 HP
- n. 3 Motosega a catena non inferiore a cm 45
- n. 3 Decespugliatore a disco o a filo di nylon
- n. 1 soffiatore/aspiratore
- n. 1 scortecciatore pialla
- n. 2 sramatore compreso di asta telescopica sistema spalleggiato
- n. 1 Reciprocatore a disco
- n. 1 Motocompressore min. 2000 l.
- n. 1 Gruppo elettrogeno, minimo 5,5 Kw n. 1
- n. 1 Gruppo utensili elettrici vari per squadra
- n. 3 Tagliasiepi con lama non inferiore a cm 45
- n. 1 Motofalciatrice non inferiore a 8 HP
- n. 2 Tosatrice a lama rotante con taglio oltre cm 50 con raccoglitore

- n. 1 Trattore non inferiore a 75 HP attrezzato a richiesta del R.T. con trincia stocchi, fresa, cippatrice, radi-prato, radi-prato autocaricante, carotatrice per rimozione ceppaie, braccio snodato, portante una trinciatrice o radi-prato per lo sfalcio dell'erba o degli arbusti infestanti lungo le scarpate
- n. 1 Cippatrice

9.3 – CANTIERE DI SERVIZIO

La ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà disporre, a decorrere dal mese di marzo 2026, di idonei fabbricati siti nel territorio di Somma Lombardo o dei Comuni vicini (entro una distanza massima di 20 km dalla sede del Municipio ubicato in Piazza V. Veneto 2, Somma Lombardo) da adibire a: deposito attrezzature, rimessaggio dei veicoli, spogliatoio per le maestranze, servizi igienici e quanto previsto dal C.C.N.L. della categoria.

Tutti i locali e le aree dovranno essere a norma con le leggi antinfortunistiche, sanitarie, edilizie e con i regolamenti antincendio in vigore e futuri, fino alla scadenza del contratto.

9.4 RESPONSABILE ORGANIZZATIVO

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei servizi oggetto del presente Capitolato:

- il nominativo del **Responsabile Organizzativo**,
- il numero di cellulare di reperibilità h24 del responsabile del servizio e il suo indirizzo e-mail
- il nominativo di eventuale vicario, con numero di cellulare e indirizzo e-mail

Il responsabile organizzativo dei servizi indicato dalla ditta appaltatrice sarà considerato a tutti gli effetti come rappresentante dell'appaltatore stesso e sarà il referente al quale il responsabile del servizio impartirà tutte le disposizioni inerenti allo svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato.

In caso di sua assenza o impedimento dovrà essere preventivamente comunicato con anticipo di almeno n° 1 gg lavorativo la sostituzione dello stesso da parte del vicario di cui al precedente comma.

9.5 PERSONALE DELL'APPALTATORE E DISCIPLINA SUL LUOGO DI LAVORO

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare i servizi di cui al presente appalto applicando per il personale addetto i vigenti contratti nazionali collettivi di settore.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare le leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale;

Per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'Appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale effettivo in numero sufficiente a garantire la regolare esecuzione del servizio.

Il personale che l'impresa appaltatrice destina ai servizi deve essere costantemente, per numero, quantità e professionalità adeguato all'impegno richiesto dagli interventi da eseguire.

L'Appaltatore s'impegna ad osservare tutte le disposizioni del proprio C.C.N.L., e conseguentemente ad inquadrare e retribuire regolarmente i propri dipendenti secondo l'inquadramento comunicato, provvedendo altresì al regolare ed effettivo adempimento in ordine agli obblighi assicurativi e previdenziali di legge, tenendo comunque indenne il Comune di Somma Lombardo da qualunque conseguenza negativa che dovesse scaturire a seguito della mancata osservanza da parte dell'Appaltatore degli impegni e degli obblighi di cui innanzi.

L'Appaltatore s'impegna, altresì, ad osservare e a fare osservare ai propri preposti ed a tutti i propri dipendenti le disposizioni di legge in materia di Igiene del lavoro nonché di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Ai sensi del co. 8 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, il personale occupato dall'Appaltatore e/o da eventuali imprese subappaltatrici

deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, che dovrà essere esibito a richiesta dei funzionari incaricati dall'Amministrazione Comunale.

Tutto il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà tenere un contegno serio e corretto, sotto la diretta responsabilità dell'Appaltatore.

Il titolare o altro preposto facente parte dell'organico dell'impresa deve possedere la qualifica di manutentore del verde, ai sensi dello standard professionale e formativo definito dall'accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 febbraio 2018, e il personale impiegato nell'esecuzione delle attività previste dal servizio di gestione dell'area verde deve svolgere mansioni coerenti con le qualifiche professionali possedute. In particolare, il personale impiegato per l'applicazione dei prodotti fitosanitari, deve possedere abilitazioni professionali attestanti la formazione tecnica adeguata e specifica costantemente aggiornata ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari emanato con decreto interministeriale del 22 gennaio 2014

L'Appaltatore è tenuto a fornire al proprio personale gli indumenti stagionali di lavoro e quelli di consumo, secondo le dotazioni contemplate dal C.C.N.L. di categoria vigente e quanto previsto per l'igiene e la sicurezza sul lavoro. In particolare, per il personale che opera su strada, le divise dovranno essere conformi ai requisiti previsti per gli indumenti ad alta visibilità dalla normativa EN 471.

L'appaltatore dovrà comunicare almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'appalto al DEC l'elenco nominativo del personale impiegato nell'appalto, nel quale saranno specificati qualifica e livello retributivo. Ha inoltre l'obbligo, in caso di richiesta del Comune, di produrre i rapportini comprovanti l'avvenuto servizio, i moduli e le schede previste per la gestione del personale e l'organizzazione dei servizi.

L'impresa prenderà gli opportuni provvedimenti per far fronte alle sostituzioni per assenza dovuta ad impedimento o ferie.

L'impresa dovrà essere in grado di sostituire immediatamente il personale mancante per malattia, infortunio, permesso e ciò al fine di garantire un servizio sempre completo.

Al fine di garantire uniformità e continuità del servizio l'impresa si impegna a fornire sempre lo stesso personale. In ogni caso l'appaltatore non potrà addurre a motivo di eventuali disservizi o ritardi la sostituzione di personale, per qualunque motivo, rimanendo a carico della stessa la formazione sia del personale dedicato all'appalto, sia di eventuali sostituti sulle condizioni tecniche del presente appalto e sui percorsi

L'Ente si riserva la facoltà di chiedere all'impresa la sostituzione del personale non gradito, senza obbligo di specificare il motivo, senza rispondere di eventuali conseguenze e senza che a tale scopo l'Amministrazione Appaltante debba corrispondere indennizzi di alcun genere.

9.6 - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE

Gli interventi di manutenzione saranno valutati e pagati a misura, con i relativi prezzi contenuti nei

- documenti di gara

Per eventuali interventi richiesti dalla stazione appaltante e non inclusi nel computo metrico di gara i prezzi saranno estratti da:

- Listino Prezzi ASSOVERDE– ultima edizione
- Listino Prezzi OOPP Regione Lombardia – ultima edizione
- Listino Prezzi CCIA Varese – ultima edizione

9.7 – RAPPORTO PERIODICO E FORMAZIONE CONTINUATIVA

L'appaltatore ogni anno deve presentare una relazione contenente la documentazione che dimostra il rispetto dei requisiti previsti di seguito per l'esecuzione delle attività come ad esempio registrazioni sulla formazione e aggiornamento professionale somministrati al personale (elenco partecipanti, test

di verifica dell'apprendimento effettuati e risultati conseguiti), il piano della comunicazione, relazione sul reimpiego di materiali organici residuali generati dalle attività di manutenzione, relazione tecnica con descrizione delle attività previste per il rispetto della fauna, per l'esecuzione di interventi meccanici senza danneggiare la vegetazione circostante, per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei prodotti per la cura del terreno, relazione sullo stato di funzionamento degli impianti di irrigazione e sulla gestione dei rifiuti, lista dei lubrificanti biodegradabili utilizzati per la manutenzione delle macchine e lista dei fornitori dalla quale si evince la provenienza del materiale florovivaistico acquistato.

L'aggiudicatario deve effettuare l'aggiornamento periodico della formazione volto a migliorare le competenze dei dipendenti e la sostenibilità delle attività previste dal servizio relativa alla gestione delle risorse idriche ed energetiche, delle sostanze chimiche pericolose, e dei rifiuti. Entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, dovrà essere presentato il piano formativo comprendente la programmazione temporale, i temi trattati e le verifiche di apprendimento dei corsi previsti. Nel rapporto periodico annuale, inoltre, devono essere presentate le registrazioni dei corsi somministrati al personale.

ARTICOLO 10 – OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'appaltatore è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, nei relativi allegati e nella relativa disciplina.

I Servizi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel presente capitolato – parte tecnica e l'appaltatore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Servizi appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Comune assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui sopra, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

L'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che influisca sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, l'appaltatore si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l'affidamento in fase di gara per tutta la durata del contratto, fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. L'appaltatore contraente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione anche alla stazione Appaltante della sopravvenuta perdita di uno o più requisiti di Ammissione.

L'appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, L'appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 108, comma 9 e all'art. 110 del Codice.

L'appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del Codice, in caso di **inadempienza contributiva** risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Comune trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di **ritardo nel pagamento delle retribuzioni** dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, il Comune paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. Ai sensi dell'art. 119 c. c. 9 del Codice nel caso di formale contestazione delle richieste del RUP, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, l'appaltatore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

L'appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

L'appaltatore contraente si impegna ad utilizzare, per le attività dell'appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme del Comune.

L'appaltatore è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Nel caso in cui L'appaltatore abbia fatto ricorso all'avvalimento, ai sensi di quanto stabilito all'art.

104, comma 9, del Codice, il Comune esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il DEC accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto.

L'appaltatore, in particolare, oltre a quanto sopra indicato, è tenuto a:

- a) fornire le prestazioni nei tempi, nelle modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal presente capitolato speciale d'appalto – parte tecnica;
- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti e i livelli di fornitura dei Servizi e dei Servizi Connessi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
- c) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne il Comune di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.

L'appaltatore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate non comportino alterazioni o danni al patrimonio del Comune.

ARTICOLO 11 – RUP E DEC DEL COMUNE E CONTROLLI IN FASE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 15 del Codice, il Comune nomina un responsabile unico di Progetto, che assicura il completamento del contratto nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2 del Codice e tutte le attività comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.

Ai sensi dell'art. 114 c. 1 del Codice, l'esecuzione del contratto è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto e ne accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni affidate⁴.

Il RUP, si avvale altresì del verificatore della conformità che coincide con il DEC e ne accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni affidate⁵.

La stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto dall'allegato II.14.

Al DEC sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) esercitare il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. Tali attività devono essere esercitate mediante l'utilizzo di criteri di misurabilità della qualità e devono risultare da apposito processo verbale;
- b) dare avvio all'esecuzione delle prestazioni, dopo che il contratto è divenuto efficace, sulla base delle disposizioni del RUP e fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e le direttive necessari
- c) verificare la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'appaltatore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo

- delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;
- d) valutare la qualità e l'adeguatezza del servizio sulla base degli standard qualitativi, con particolare riferimento a quelli in materia ambientale, previsti dal contratto o dal capitolato e soggetti alle eventuali migliorie autorizzate dal Comune;
 - e) redigere periodiche e sistematiche relazioni sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;
 - f) garantire il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
 - g) curare la disponibilità della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte dall'appaltatore
 - h) segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;
 - i) attestare lo svolgimento proficuo delle prestazioni in rapporto ai positivi risultati della gestione;
 - j) provvedere al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Al fine di procedere con i pagamenti all'appaltatore, il DEC accerta la prestazione effettuata e comunica l'accertamento al RUP, ferma restando la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti;
 - k) dopo la comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore.

ARTICOLO 12 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 120 c. 1 del Codice, fermo quanto previsto dal presente capitolato in relazione alle clausole di revisione dei prezzi, il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

- a) **nelle seguenti clausole chiare, precise e inequivocabili:** Eventi meteorologici estremi non inizialmente prevedibili (ad esempio nevicate intense e perduranti) che comportino in corso di appalto un importo di prestazioni superiore a quello inizialmente preventivato.
- b) **per la sopravvenuta necessità di servizi o forniture supplementari**, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente allo stesso tempo risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi; *(in tal caso il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice)*. In tal caso, ai fini del calcolo del prezzo, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato e il Comune pubblica un avviso della intervenuta modifica del contratto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea/GURI.

L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16, ed è pubblicato conformemente all'articolo 84.

- c) **per le varianti in corso d'opera**, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte del Comune. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; *(in tal caso il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche*

successive non eludono l'applicazione del codice). Anche in tal caso, ai fini del calcolo del prezzo, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato e il Comune pubblica un avviso della intervenuta modifica del contratto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea⁶/GURI⁷. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16, ed è pubblicato conformemente all'articolo 84.

d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:

1. all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124 del Codice;
2. nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

Ai sensi dell'art. 120 c. 3 del Codice, il contratto può parimenti essere modificato, oltre a quanto sopra previsto, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 14;
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

Anche in tal caso, ai fini del calcolo del prezzo, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato.

Ai sensi dell'art. 120 c. 5 del Codice, sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi quanto previsto dall'art. 120 commi 1 e 3 del Codice, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP e successivamente approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall'allegato II.14 del Codice.

Il RUP provvede, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, ad adempiere agli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, individuati dall'allegato II.14 del Codice. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'articolo 222. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 222, comma 13.

ARTICOLO 13 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 c. 1 del Codice, I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione del contratto.

L'affidamento in subappalto è comunque consentito soltanto ove previamente indicato in fase di partecipazione alla procedura di gara e alle condizioni previste dall'art. 119 del Codice. In tal caso, la domanda di autorizzazione del subappalto deve pervenire almeno 20 giorni prima la data stimata per l'inizio delle relative prestazioni, completa di quanto segue:

- a) copia conforme del contratto di subappalto, con l'indicazione puntuale sotto il profilo prestazionale ed economico delle prestazioni affidate in subappalto, a pena di irricevibilità dell'istanza. Il contratto deve prevedere la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
- a) idonea autocertificazione dell'impresa subappaltatrice circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 94, 95, 96 del Codice, della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione e delle licenze e/o autorizzazioni eventualmente prescritte dalla Legge per l'esercizio dell'attività oggetto di subappalto.
- b) dichiarazione dell'appaltatore circa l'esistenza di eventuali situazioni di controllo con il subappaltatore
- c) dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. da parte dell'impresa subappaltatrice
- d) PASSOE del subappaltatore, generato dall'appaltatore per effettuazione delle verifiche di legge mediante FVOE ai fini delle verifiche di legge
- e) Qualora il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, dichiarazione resa dallo stesso circa la volontà di essere pagato direttamente dal Comune, con indicazione del c/to c/te ove effettuare il pagamento, ovvero dichiarazione di rinuncia al pagamento diretto, ai sensi dell'art. 119 c. 11 del Codice

Il Comune autorizza il subappalto laddove:

- b) l'istanza di autorizzazione sia completa di tutto quanto sopra indicato
- c) il contratto di subappalto contenga una indicazione puntuale sotto il profilo prestazionale ed economico delle prestazioni affidate in subappalto, riporti il CIG del contratto d'appalto e gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
- d) il contratto di subappalto preveda i costi per la sicurezza e per la manodopera senza alcun ribasso
- e) sia stato verificato il possesso in capo al subappaltatore dei requisiti di cui all'art. 80 e 83 del D.lgs. 50/16 per l'espletamento delle prestazioni affidate in subappalto, tramite FVOE

Il Comune rilascia l'autorizzazione al subappalto entro il termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'istanza completa di tutto quanto sopra indicato, salva interruzione dei termini e salvo proroga nei casi in cui l'istruttoria lo richieda. Qualora il subappalto sia di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto, i termini di rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.

In caso di modifica dell'importo del subappalto, anche per incremento del servizio subappaltato e del relativo corrispettivo, l'Appaltatore è tenuto a richiedere un'autorizzazione integrativa.

Non è ammesso il subappalto del subappalto (cosiddetto subappalto a cascata).

Non configurano attività affidate in subappalto a terzi i subcontratti inerenti servizi prestati a favore dell'Appaltatore e non direttamente del Comune. L'Appaltatore comunica al Comune, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per

l'esecuzione dell'Appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidati. Sono, altresì, comunicate al Comune eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Con riferimento ai sub-contratti non subappalti di cui al presente comma, l'appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che il Comune si riserva di procedere a verifiche anche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Ai sensi dell'allegato II.14 del Codice, con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il DEC svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati al Comune ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgono effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, a comunicare eventuali inadempienze al RUP, che invia le relative contestazioni all'appaltatore

L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili *in solido* nei confronti del Comune per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'appaltatore è responsabile *in solido* con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al presente paragrafo.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice. E', altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del Codice. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Comune acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'aggiudicatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di **ritardo nel pagamento delle retribuzioni** dovute al personale dipendente del subappaltatore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 del Codice e il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro tale termine, il Comune paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Ai sensi dell'art. 119 c. 9 del Codice nel caso di formale contestazione delle richieste del RUP, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione del Comune, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione previste dal Codice.

ARTICOLO 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'appaltatore nei confronti del Comune nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo del presente Appalto sono efficaci e opponibili al Comune qualora lo stesso Comune non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'I.A. cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso il Comune, cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente in base al contratto con la stessa stipulato.

È fatto divieto all'appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dal presente capitolato.

ARTICOLO 15 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 121 del Codice, quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, e lo inoltra entro cinque giorni, al RUP.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se il Comune si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Quando successivamente all'avvio del servizio insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'appaltatore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni totali o parziali del contratto, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 6, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei servizi.

Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 222, comma 13 del Codice.

Fatto salvo il caso di proroga autorizzata, l'appaltatore ultima il servizio nel termine stabilito dagli atti contrattuali.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del Codice, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, sul verbale di sospensione e di ripresa, come sopra indicato, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14 del codice.

TITOLO III – DISCIPLINA ECONOMICA

ARTICOLO 16 - PAGAMENTI

Il pagamento avviene a rate con periodicità mensile. Ai sensi dell'art. 125 c. 6 del Codice, ciascun pagamento è considerato acconto del corrispettivo contrattuale ed è effettuato nel termine di **trenta giorni** decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento del servizio, redatto dal DEC. Lo stato di avanzamento del servizio, ricavato dalla contabilità del servizio, è adottato con le seguenti modalità: firma congiunta e citazione nella fattura; richiamata nella determina di liquidazione, tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento fattura.

A tal fine, il DEC accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l'appaltatore.

Contestualmente al ricevimento della rendicontazione dell'appaltatore, il DEC adotta lo stato di avanzamento del servizio e lo trasmette al RUP salvo quanto di seguito previsto. In caso di difformità tra le valutazioni del DEC e quelle dell'appaltatore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento, il DEC, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'appaltatore, adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento al Comune, la quale procede al pagamento. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento del servizio. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

All'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di **trenta giorni** decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità previo ricevimento della fattura elettronica. L'appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento successivo alla verifica di conformità. L'appaltatore emette fattura al momento dell'adozione della verifica di conformità. L'emissione della fattura da parte dell'appaltatore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

ARTICOLO 17 – FATTURAZIONE

Il pagamento del corrispettivo d'appalto sarà effettuato, entro **trenta** giorni dal ricevimento delle fatture e conformemente alle modalità previste dalla normativa anche secondaria in materia, sulla

base delle fatture inviate in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi.

In relazione a ciascun pagamento, il Comune procederà alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, da svincolarsi solo in fase di liquidazione finale, in seguito all'approvazione - da parte del Comune della verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Ciascuna fattura elettronica emessa dall'appaltatore dovrà contenere, il CIG (Codice Identificativo Gara), ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, alla data di prestazione dei Servizi e alla data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta o attestazione di regolare esecuzione, e dovrà essere intestata e spedita al Comune, al seguente Codice Unico Ufficio: UF7Q22. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall'art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Rimane inteso che il Comune, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verifica la regolarità dell'appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il D.U.R.C.

In caso di ottenimento da parte del Comune del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi trova applicazione quanto disposto dall'art. 11, comma 6 del Codice.

ARTICOLO 18 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIATI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., L'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla già menzionata disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente capitolato speciale d'appalto, si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore, il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora "Autorità Nazionale Anticorruzione", di seguito "A.N.AC.") n. 4 del 7 luglio 2011.

In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con PEC, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

L'appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Varese. L'appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Comune verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.

L'appaltatore è tenuto a comunicare al Comune, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente dell'appaltatore dedicato/i. L'appaltatore è tenuto altresì a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 4 del 7 luglio 2011, l'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'appaltatore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'A.N.AC.

ARTICOLO 19 – REVISIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, al fine di tutelare il sinallagma contrattuale, il prezzo è soggetto a revisione, nei casi e con le modalità di seguito specificate.

La revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, **superiore al 5 (cinque) per cento** dell'importo complessivo e opera nella misura dell'**80 (ottanta) per cento** della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'art. 60 c. 5 del Codice, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano: le somme disponibili nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

TITOLO IV – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E VERIFICA DI CONFORMITA'

ARTICOLO 20 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E VERIFICA DI CONFORMITA'

L'ultimazione del contratto, appena avvenuta, è comunicata dall'appaltatore per iscritto a mezzo PEC al DEC, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Ai sensi dell'art. 116 del Codice e dell'art. 36 dell'allegato II.14 del medesimo Codice, il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi

corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Considerato che le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 36 c. 2 dell'allegato II.14 del Codice il Comune effettuerà, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione.

Trattandosi di un contratto a prestazioni periodiche o continuative, le attività di verifica di conformità sono svolte durante l'esecuzione del contratto

Salva restando la facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità di chiedere ulteriore documentazione necessaria, il RUP trasmette, entro trenta giorni dalla data di ultimazione della prestazione, al predetto soggetto incaricato:

- a) copia degli atti di gara;
- b) copia del contratto;
- c) documenti contabili;
- d) risultanze degli accertamenti di cui all'articolo 116, comma 11, del codice;
- e) certificati delle eventuali prove effettuate.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri ritenuti necessari dal soggetto incaricato della verifica di conformità.

Esaminati i documenti acquisiti e accertata la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il RUP e il direttore dell'esecuzione, se la verifica di conformità è effettuata da soggetto diverso da quest'ultimo. Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire. Il direttore dell'esecuzione ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni:

- a) gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
- b) il giorno della verifica di conformità;
- c) le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'esecutore⁸. L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi ai predetti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio in danno dell'esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest'ultimo.

Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'appaltatore, con assegnazione di un termine

per adempiere. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

ARTICOLO 21 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

Trattandosi di appalto inferiore alle soglie comunitarie, è soggetto a emissione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 e 37 dell'allegato II.14 del Codice. Il certificato di verifica della conformità verrà rilasciato entro il termine di **sei mesi** dall'ultimazione delle prestazioni, accertata. Qualora non sia possibile rispettare il termine di cui al primo periodo, il soggetto incaricato della verifica provvede a darne comunicazione, indicandone le relative cause, all'appaltatore e al RUP, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il RUP assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, decorsi i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità di detto soggetto per gli eventuali danni derivanti dall'omessa ultimazione delle operazioni entro il termine assegnato.

La verifica di conformità è effettuata dal DEC.

La verifica di conformità viene effettuata secondo le seguenti modalità tecniche: verifica delle prestazioni eseguite in termine di quantità e qualità. In particolare, si definisce che i controlli saranno eseguiti secondo la seguente periodicità: a campione in numero non inferiore a tre.

Ai sensi dell'art. 36 dell'allegato II.14 del Codice, il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato

dal soggetto incaricato a conclusione del contratto, anche in formato digitale, contiene almeno i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;⁹
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- e) il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni;
- f) il richiamo agli eventuali¹⁰ verbali di controlli in corso di esecuzione;
- g) il verbale del controllo definitivo;
- h) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'appaltatore
- i) determinando eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere al comune per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;
- j) la certificazione di verifica di conformità

Resta ferma la responsabilità dell'appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP.

Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo¹¹, lo trasmette all'appaltatore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità. Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall'esecutore e propone le soluzioni

ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformità emesso.

A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'esecutore, si procede a norma dell'articolo 27 dell'allegato II.14 del Codice al pagamento della rata di saldo e allo svincolo della cauzione definitiva.

In ogni caso, il Comune potrà disporre ulteriori verifiche unilaterali, anche durante l'esecuzione del Contratto, per l'accertamento della conformità dei Servizi.

TITOLO V – PENALI, CONTESTAZIONI E CONTENZIOSO

ARTICOLO 22 – PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Comune ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei Servizi, l'appaltatore è tenuto a corrispondere penali come di seguito indicato fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di inadempienza degli obblighi assunti con il presente appalto e successivo contratto, l'appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare nel termine di 48 ore all'infrazione contestata, sarà passibile di sanzioni pecuniarie disciplinari da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 10.000,00 da applicarsi da parte del Responsabile del procedimento, come di seguito specificato.

- a) Per ritardo nell'inizio dei servizi di trattamento antighiaccio e/o di rimozione neve rispetto a quanto comunicato dal DEC
 - Per ritardi fino a un'ora € 2.500,00
 - Per ritardo superiore all'ora € 6.000,00
- b) Per mancato impiego sul territorio di uno o più mezzi rispetto alla dotazione minima richiesta negli interventi di rimozione neve
 - Per ogni mezzo € 5.000,00
- c) Per mancato rispetto degli orari di intervento all'interno degli edifici pubblici PER OGNI EDIFICIO
 - Per ritardi fino a un'ora € 300,00
 - Per ritardo superiore all'ora € 700,00
- d) Per ritardo nell'avvio dei lavori di manutenzione rispetto a quanto comunicato dal DEC
 - Per fino a 1 gg. € 500,00
 - Per ritardo superiore a 1 gg. € 1.500,00
- e) Per ogni altra violazione dei patti contrattuali non espressamente indicata nel presente articolo (a seconda della gravità, su determinazione insindacabile del Responsabile del Procedimento) da € 100,00 a € 10.000,00.

Nel caso di recidiva nel periodo di un mese, le penali saranno raddoppiate.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto: in tali casi il Comune applicherà all'appaltatore le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà a essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% (dieci per cento) il Comune potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'appaltatore dal RUP per iscritto, a mezzo PEC. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5

(cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del RUP ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all'appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'appaltatore medesimo oppure, in caso di incapacienza degli stessi, a valere sulla garanzia definitiva.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Comune di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

ARTICOLO 23 – RISERVE

Ai sensi dell'art. 115 del Codice, l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto al presente articolo.

L'appaltatore ha l'onere di contestazione immediata e conseguentemente di tempestiva apposizione delle riserve, a pena di decadenza, sul primo documento utile ad accoglierle, in funzione della natura del fatto contestato. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i documenti sui quali sono apponibili riserve sono: il verbale di consegna del servizio, di sospensione e di ripresa, di conclusione del servizio, gli ordini di servizio del DEC o del RUP. Entro 15 giorni dall'apposizione della riserva, l'Appaltatore, a pena di decadenza, ha l'onere di esplicitare le riserve indicando i fatti o gli atti contestati, l'ammontare delle pretese economiche richieste, a che titolo vengono richieste e l'esatta indicazione del metodo di calcolo delle stesse.

Le riserve devono essere confermate, a pena di decadenza, sugli atti di contabilità alla prima occasione successiva all'apposizione della riserva.

In caso di fatti continuativi, l'Appaltatore ha l'obbligo, a pena di decadenza, di apporre la riserva sul primo atto utile dopo l'insorgenza del fatto e comunque sul registro di contabilità.

Ai sensi dell'art. 34 dell'allegato II.14 del Codice, si applica l'art. 7 del medesimo allegato II.14

ARTICOLO 24 – ACCORDO BONARIO

Ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. 50/2016, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 210 del Codice.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente un valore variabile tra il 5 e il 15 per cento dell'importo totale del contratto, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Prima dell'approvazione del certificato di verifica di conformità, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Non appena le riserve raggiungono la fascia di variabilità sopra indicata, il DEC ne dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al primo periodo del presente articolo.

Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione del DEC, acquisita la

relazione riservata dello stesso e del verificatore di conformità, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti nell'Alli. V.1 del Codice. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione del DEC.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente del Comune al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione può essere adito il giudice ordinario, rimanendo in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal DEC o dal RUP.

ARTICOLO 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto ai commi 121 del Codice, il Comune può risolvere il presente durante il periodo di sua efficacia, se si verifica una o più delle seguenti condizioni:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice sono state superate le soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
- c) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di affidamento del presente appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE

Ai sensi dell'art. 122 c. 2 Codice il Comune procede senza indugio alla risoluzione del presente contratto ex lege, durante il periodo di efficacia dello stesso, mediante semplice comunicazione all'Appaltatore tramite PEC qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.lgs. 159 del 6 settembre 2011
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al capo II del titolo IV della parte V del II Libro del Codice

Ai sensi dell'art. 122 c. 3 Codice il Comune procede senza indugio alla risoluzione del presente contratto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Sono in ogni caso considerati gravi inadempimenti:

- ⇒ applicazione di 5 (cinque) penalità di cui all'articolo PENALI nel periodo di un mese oppure di 10 (dieci) penalità di cui all'articolo PENALI nel periodo di un trimestre;
- ⇒ quando l'importo delle penalità applicate sia superiore ad un decimo (10%) del valore contrattuale;
- ⇒ quando senza il consenso dell'Amministrazione comunale l'appaltatore avesse ceduto ad altri i diritti e gli obblighi relativi al contratto;
- ⇒ mancata disponibilità entro il termine fissato, di tutti i locali del cantiere di cui all'articolo 5.3;
- ⇒ mancato mantenimento della cauzione definitiva per tutto il periodo di vigenza dell'appalto;
- ⇒ mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- ⇒ mancata ripresa del servizio a seguito di interruzione, entro i termini fissati dal Comune fatti salvi i casi di forza maggiore.

Il DEC, quando accerta un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 del Codice. A tal fine, Il DEC invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Il DEC formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il Comune proposta del RUP dichiara risolto il contratto. Il RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il DEC curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.¹²

Qualora, al di fuori dei casi di risoluzione del contratto per grave inadempimento, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'art. 122 del Codice, le somme di cui al comma 5 del medesimo articolo sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del Codice.

Il DEC fornisce altresì indicazione al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del codice.

Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di

consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché' nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché' nelle eventuali perizie di variante.

ARTICOLO 26 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il Comune può recedere dal contratto in qualunque momento purché' tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché' del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Comune la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua la verifica di conformità dei servizi e delle forniture.

ARTICOLO 27 – CONTROVERSIE

Ogni controversia è devoluta al Tribunale Busto Arsizio nel cui distretto ha sede il Comune. È esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO VI – CLAUSOLE FINALI

ARTICOLO 28 - TRASPARENZA

1. L'appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso

terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

- d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto

d'interesse.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o L'appaltatore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli

obblighi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai

sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'appaltatore, con facoltà del Comune di incamerare la garanzia prestata.

3. L'appaltatore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 29 – RISERVATEZZA

L'appaltatore, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza sopra richiamati.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR") e ulteriori provvedimenti in materia.

ARTICOLO 30 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale dell'appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.

Con la sottoscrizione del Contratto, l'appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

L'appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 31 – NORME FINALI

Per quanto non disposto dal presente capitolato speciale d'appalto, si rinvia alle disposizioni di legge, alle norme vigenti.

PRESCRIZIONI TECNICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

PREMESSE

L'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, nonché ai documenti tecnici correlati dovranno essere eseguiti nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di seguito riportati:

- Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde, adottati con DM n. 63 del 10 marzo 2020 - pdf pubblicato in G.U. n.90 del 4 aprile 2020.

POTATURE

Abbattimento alberi

L'abbattimento di qualsiasi albero di ogni dimensione, viene disposto dal DEC del Servizio che impartirà le specifiche dell'intervento, e dovrà essere effettuato tenendo conto dei vincoli urbani esistenti in zona, utilizzando tutte le attrezzature necessarie atte ad evitare pericoli per l'incolumità pubblica e danni ai manufatti (deprezzamento, uso di funi, carrucole ecc.). È a cura dell'appaltatore la fornitura e la posa di cartelli segnalatori e dei divieti necessari allo svolgimento della lavorazione richiesta, l'installazione di transenne di delimitazione dell'area, eventuali protezioni a manufatti. Durante le operazioni di abbattimento degli alberi e arbusti dovrà essere garantita la vigilanza a terra di idoneo personale per impedire l'avvicinamento casuale o fortuito di persone, cose od animali nel raggio d'azione e di caduta dell'albero o delle sue parti. L'appaltatore sarà responsabile di ogni danneggiamento che in qualsiasi forma e per qualsiasi motivazione dovesse verificarsi, rimanendo l'Amministrazione appaltante sollevata da ogni responsabilità in merito. Le piante giudicate pericolose da apposita perizia andranno abbattute nel più breve tempo possibile.

L'abbattimento di alberi adulti a chioma espansa dovrà essere eseguito mediante taglio progressivo della vegetazione e del tronco, con mezzi meccanici e manuali, dalla sommità alla base, con riduzione del legname in pezzature da un metro circa, facendo in modo che i rami più grossi ed il tronco vengano guidati al suolo delicatamente con l'ausilio di opportune attrezzature (funi, carrucole, piattaforme aeree o gru), onde evitare schianti e il costipamento del suolo.

Le ramaglie di risulta dovranno essere depezzate o triturate a discrezione dell'Impresa, le branche primarie ed i tronchi, dovranno essere deprezzati adeguatamente. Al termine delle operazioni dovranno essere allontanati tutti i residui della vegetazione. Nel caso la pianta da abbattere sia colpita da patologie di facile propagazione, l'Appaltatore è tenuto a seguire tutte le norme igienico-sanitarie del caso, nonché quelle eventualmente previste dalla legislazione vigente.

Gli interventi richiesti dovranno avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di apertura di cantieri stradali. Per l'abbattimento di platani colpiti da cancro colorato, questo dovrà avvenire rispettando le prescrizioni del sopracitato Decreto Ministeriale e dell'Allegato al decreto n.330.

Eliminazione delle ceppaie

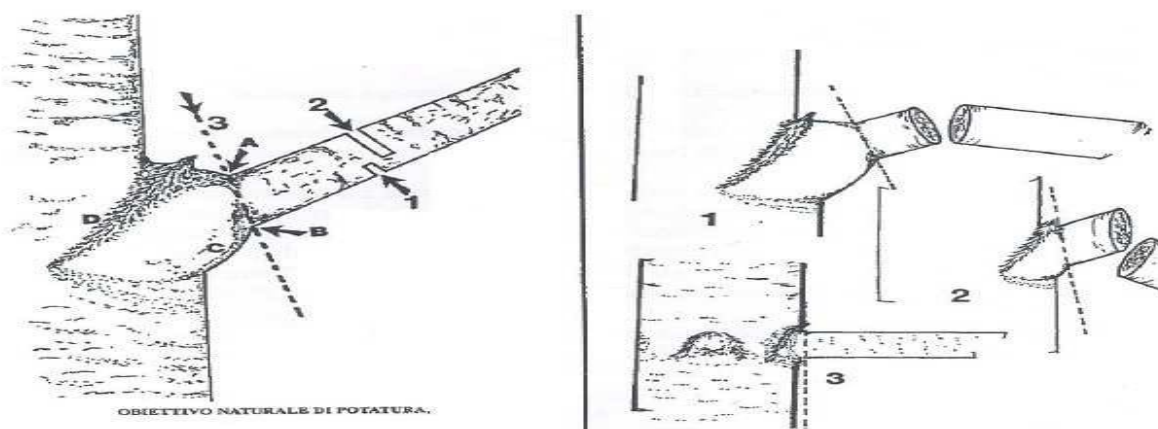
L'intervento consiste nell'eliminazione dei ceppi basali che dovranno essere macinati o trivellati o estirpati. È compreso nell'intervento il riempimento della buca con terra agraria pari a 1 mc del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la costipazione del terreno, la disinfezione del terreno e degli attrezzi per una superficie minima di 9 mq, la risemina o il ripristino di pavimentazioni, la

pulizia dell'area e l'eliminazione del materiale di risulta con il conferimento in centri autorizzati. L'operazione potrà essere eseguita con macchina semovente attrezzata con fresatrice, trivella, escavatore a catena.

Potature - prescrizioni generali

Le potature verranno effettuate principalmente su alberate cittadine ed in parte su alberi isolati o in parchi pubblici. L'identificazione del tipo di intervento e delle piante è stata fatta in parte sulla base dei risultati dei controlli fito - statici (V.T.A.) eseguiti e in parte sulla base della normale turnazione delle alberate in funzione della loro collocazione e della fruizione urbana. Per l'esecuzione del servizio dovranno essere adottati tutti i criteri, le modalità, gli attrezzi ed i materiali atti a garantire la massima qualità del lavoro e l'integrità sanitaria degli alberi. Per gli interventi in prossimità di abitazioni, ospedali, scuole, dovranno essere rispettati orari che comportino il minor disagio alle persone ed alle attività delle stesse, oltre che a adottare tutte le misure preventive per ridurre rumori (es. seghe elettriche). Le operazioni di potatura degli alberi verranno eseguite con l'ausilio di piattaforma elevatrice. Le dimensioni del cestello della piattaforma dovranno permettere di avvicinarsi alle piante per poter lavorare in sicurezza a ridosso delle fronde da rimondare senza che sia necessario rimuovere grosse branche e in modo da avvicinarsi alla pianta con il minimo ingombro possibile. L'altezza raggiungibile dalla piattaforma elevatrice dovrà essere superiore all'altezza della pianta di non meno di tre metri. Per piante di particolare conformazione potrà essere adottato l'impiego di operatori in tree climbing. La potatura periodica degli esemplari arborei dovrà essere eseguita rispettando il più possibile il portamento naturale della pianta, cercando di mantenere equilibrata la chioma, evitando di recidere i rami con diametri al di sopra dei 10-12 centimetri e mantenendo una adeguata percentuale quantitativa e qualitativa di gemme.

Il ramo deve essere reciso con tre tagli per evitare lo strappo della corteccia sotto il punto di fenditura, iniziando dal lato inferiore poi da quello superiore rifilando infine a livello del collare, evitando il rilascio di monconi. Il taglio al collare deve essere eseguito sia sui rami vivi che su quelli morti direttamente a filo del rigonfiamento, posizionato a circa 90° rispetto all'asse di crescita del ramo: il collare stesso non deve però essere ferito per non danneggiare il legno del fusto. Tutti i tagli dovranno essere effettuati rispettando il collare di corteccia del ramo, seguendo il modello C.O.D.I.T. (Comportamentalization Of Decay in Trees) illustrate negli schemi seguenti (1, 2 e 3):



I tagli devono essere netti, sono da evitarsi assolutamente le slabbrature della corteccia. È necessario evitare di lasciare moncherini di ramo: l'accorciamento va operato mediante il "taglio di ritorno", ossia appena al di sopra di un ramo robusto e ben orientato che fungerà da nuova cima (tiralinfa). I tagli dovranno essere inclinati dall'alto verso il basso con angolo di 45° evitando, nel

modo più assoluto, tagli in orizzontale. La rifilatura delle branche dovrà essere eseguita sempre in prossimità di una biforcazione e nel rispetto del collare di abscissione di rami e branche per stimolare e favorire la compartimentazione

("cicatizzazione") dei tagli. La potatura, oltre a mantenere la chioma all'interno dei rapporti dimensionali previsti, dovrà tener conto della rimonda dal secco, integrata dalla eliminazione di quei rami malformati, feriti o malati (in quest'ultimo caso dovranno essere eliminati con le necessarie precauzioni), dei rami in soprannumero o maldisposti, di quelli deboli e sottili che si formano in particolare modo al centro della chioma; tali operazioni dovranno essere eseguite sull'intera pianta, dalla base alla cima. In ogni caso non si dovrà mai asportare più del 20-25% del potenziale fogliare. La raccolta dei materiali di risulta sarà effettuata contestualmente all'intervento.

Periodi per la potatura

Le potature devono essere effettuate nel rispetto delle caratteristiche delle singole specie. Il periodo migliore per eseguire le potature è quello che coincide con il riposo vegetativo della pianta. Sono da evitare gli interventi nel periodo di emissione di gemme e foglie. La rimonda del secco e interventi urgenti, quali la rimozione di branche pericolanti, potrà essere eseguita durante tutto l'anno. Le potature autunno-invernali andranno eseguite almeno 15 giorni dopo la caduta delle foglie. Le operazioni di potatura dovranno concludersi indicativamente entro la fine di marzo, a seconda dell'andamento climatico della stagione. Per l'indicazione dettagliata del periodo si può fare riferimento al cronoprogramma allegato alla documentazione di gara,

Tipologie di potatura

a) Potatura di allevamento

Per potatura di allevamento si intende l'intervento su giovani esemplari al fine di mantenere l'impostazione della chioma in modo da favorire il portamento naturale caratteristico della specie.

La potatura di allevamento si esegue su soggetti giovani allo scopo di:

- conservare od ottenere la forma desiderata;
- eliminare le biforcazioni, i rami mal inseriti (angolo acuto sul tronco e sulle branche, rami troppo vigorosi che potrebbero entrare in competizione con la cima);
- rialzare la chioma mantenendo un corretto equilibrio tronco/chioma (indicativamente 1/3 di tronco e 2/3 di chioma libera).

a) Potatura di formazione

Si intendono i tagli da effettuare su giovani piante in fase di allevamento, in cui è possibile equilibrare e guidare lo sviluppo della pianta. Non sono ammessi tagli di branche o rami superiori a 8 cm di diametro. L'intervento dovrà attuarsi prevalentemente con tagli di diradamento per la selezione delle branche temporanee e con tagli di ritorno per il contenimento delle branche che sovrastano o competono con il leader, privilegiando il ramo ipotonico nel punto di taglio. Comprende l'innalzamento progressivo del palco basale.

b) Potatura di contenimento

Si intende l'eliminazione dei polloni e di rami o branche, che si accrescono in evidente contrasto con l'ambiente circostante (altre piante, affacci di edifici, etc.) o che determinano una precaria e pericolosa distribuzione dei carichi (tagli di bilanciamento della chioma). La potatura di contenimento ha lo scopo di ridurre l'espansione della pianta nel caso in cui sia stata messa a dimora in spazi troppo angusti o si sia sviluppata eccessivamente entrando in conflitto con le strutture vicine. Lo scopo è quello di ridurre la chioma in termini di volume e superficie fogliare senza intaccare la forma. L'intervento comporta l'accorciamento in lunghezza di rami e branche e si

ottiene mediante la rimozione della porzione apicale del ramo/branca stessa con il ricorso alla tecnica del “taglio di ritorno”. In linea di massima la potatura deve asportare non più del 20% della massa fogliare con percentuali superiori per i giovani alberi (30%) e minori per quelli maturi (10-15%). Le stesse proporzioni, qui riferite all'intera pianta, valgono per le singole branche. Nel caso di specie con compartimentalizzazione debole i tagli non devono superare i 5 cm di diametro; in caso di specie con compartimentalizzazione forte (come il carpino o le querce) il diametro massimo è di 10 cm. Tagli di diametro superiore possono essere eseguiti solo previa consultazione della Direzione dell'esecuzione del servizio. In ogni caso, la potatura non deve produrre monconi e non devono essere effettuati tagli a filo tronco. Il collare deve essere sempre rispettato, così come il mantenimento della gemma apicale. La rimonda del secco è sempre inclusa.

d) Rimonda del secco. Si intende il taglio e l'asportazione delle parti secche e non più vitali o dei rami spezzati. L'intervento di rimonda può essere attuato in qualunque periodo dell'anno. La rimonda e la rifilatura delle branche dovranno essere eseguite sempre in prossimità di una biforcazione e nel rispetto del collare di abscissione di rami e branche per stimolare e favorire la compartimentazione (“cicatizzazione”) dei tagli. L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso e completo, evitando di danneggiare accidentalmente le parti verdi. In nessun caso devono essere lasciati monconi.

Nel caso specifico delle conifere, l'intervento deve essere condotto con ulteriore particolare attenzione in modo da non provocare danni irreparabili alla vegetazione dell'albero. La rimonda del secco è inclusa in tutte le altre operazioni di potatura.

c) Potatura di alleggerimento con diradamento selettivo della vegetazione di ricaccio.

La potatura di selezione mira a selezionare i rami meglio inseriti, eliminando quelli rotti o sovrannumerari.

Lo scopo è quello di:

- alleggerire la chioma all'interno, raccorciando o eliminando i rami soprannumerari per consentire una riduzione dei carichi e delle sollecitazioni sui rami che rimangono;
- consentire una miglior penetrazione e distribuzione dell'aria e della luce e attenuando i fenomeni di competizione tra le varie branche.

La chioma non risulterà ridimensionata in termini di volume ma semplicemente svuotata al suo interno, riducendo “l'effetto vela”; Con questo intervento, perciò non deve venir ridotta – né in altezza né in larghezza - la chioma della pianta, ma va eseguito soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e/o dei rami e/o delle reiterazioni in sovrannumero (diradamento) e di quelli essiccati a causa dell'eccessiva fittezza della vegetazione. In linea di massima la potatura deve asportare non più del 20% della massa fogliare con percentuali superiori per i giovani alberi (30%) e minori per quelli maturi (10-15%). È sempre prevista la rimonda dal secco e la rimozione di rami spezzati.

d) Potatura di risanamento

Con questa potatura si intende il taglio di rami o branche compromesse ed interessate, anche parzialmente, da carie, corpi fruttiferi fungini, danni da insetti o lesioni meccaniche. Si intende, inoltre, la ricostituzione della chioma in forma armonica in presenza di rami co-dominanti o di laterali inseriti con angolo acuto sul tronco che tendono ad entrare in competizione con gli apici vegetativi, modificando il naturale portamento della chioma e la sua architettura. I rami co-dominanti di modesta dimensione debbono essere trattati con l'eliminazione del ramo meno vigoroso mentre i rami laterali inseriti ad angolo acuto debbono essere rimossi o accorciati con la tecnica del “taglio di ritorno” allo scopo di ripristinare la dominanza apicale:

e) Potatura di ri-equilibratura

Intervento necessario per correggere asimmetrie o sbilanciamenti significativi della chioma, riducendo in modo selettivo le porzioni maggiormente caricate su alberi fortemente sbilanciati,

mal gestiti o modestamente danneggiati da eventi meteorici avversi. Si attua attraverso l'eliminazione di parti della chioma, effettuata privilegiando i tagli di diradamento rispetto a quelli di raccorciamento delle branche, col fine di ovviare a rotture accidentali o potature sbagliate, togliere i rami che sbilanciano o appesantiscono eccessivamente la pianta e conferire alla fronda un miglior aspetto, il più naturale possibile. È sempre prevista la rimonda dal secco, la rimozione di rami spezzati con rifilatura dei tagli e l'eventuale raccorciamento delle branche esposte.

f) Potatura in forma obbligata

Si intende l'intervento atto a mantenere gli alberi in dimensioni e forme predeterminate, fatte salve le prescrizioni di ordine generale sopra riportate. È utilizzata, senza mai incidere sulla forma e l'assetto armonico della pianta, anche nel caso di alberi sagomati in forme definite per motivi ornamentali (ad es. Cupressus sp.pl., Thuja sp.pl., Chamaecyparis sp.pl., Taxus baccata, etc.) o nel caso di soggetti messi a dimora con sesti d'impianto eccessivamente fitti o con poco spazio a disposizione.

g) Alleggerimento o riduzione di branche pericolanti

Si intende il taglio di rami o branche volto a ridurre il peso o il volume della chioma o di parte di essa (branche) in seguito ad anomalie al castello, lungo il fusto o al colletto, o alla base di branche, in particolare quando il rapporto t/r è critico. L'entità percentuale della riduzione andrà commisurata a seconda della diminuzione dell'effetto vela che si vuole ottenere.

h) Spalcatura

Per spalcatura delle alberature si intende il taglio dei rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura rispettando l'anello cicatriziale, per consentire una migliore circolazione pedonale, ciclabile e veicolare. Non si dovranno eseguire spalcatore per motivazioni diverse da queste, salvo diversa indicazione da parte della Direzione dell'esecuzione del servizio.

i) Eliminazione di branche a rischio

Potatura per asportazione di singole branche parzialmente crollate, appese o adagiate al terreno, a rischio di ulteriore cedimento, da attuarsi preferenzialmente con la tecnica del taglio di diradamento limitando, per quanto possibile, la dimensione del taglio. È sempre prevista la rimonda dal secco e la rimozione di rami spezzati.

Uso dei mastici

È vietato l'uso di mastici cicatrizzanti, salvo precise prescrizioni del DEC.

Capitozzatura

È in ogni caso vietata ogni forma di capitozzatura in quanto provoca:

- la formazione di numerosi rami che portano rapidamente la pianta alle sue dimensioni iniziali;
- la formazione di rami debolmente inseriti sul fusto e sulle branche primarie;
- una maggiore suscettibilità ai patogeni fungini con conseguenti carie e fenomeni degenerativi che compromettono la sicurezza;
- perdita di importanti radici afferenti alla cosiddetta "emisfera della stabilità" con conseguente compromissione della stabilità dell'albero.

Prescrizioni particolari per la potatura dei Platani

Le potature dei platani dovranno rispettare le condizioni stabilite dal D.M. 29.02.2012 e precisamente:

- Nell'effettuazione dei servizi di potatura dovranno essere rispettati i periodi stabiliti, individuati nella stagione invernale dal 1° dicembre al 31 marzo, in assenza di pioggia e/o vento, salvo deroghe previste in caso di comprovata urgenza. Tali deroghe dovranno essere richieste al SFR e adeguatamente motivate e documentate;
- Le potature dovranno evitare tagli drastici quali capitozzature o tagli orizzontali;
- Le superfici di taglio, se superiori di 10 cm. di diametro, dovranno essere ricoperte con prodotti ad azione cicatrizzante e fungistatica.;
- Nel passaggio da una pianta all'altra gli attrezzi utilizzati nelle operazioni di taglio dovranno essere disinfettati con sali di ammonio quaternario all'1%, alcool etilico al 75% o ipoclorito di sodio al 2%.

Consolidamenti

Gli interventi necessari per migliorare la tenuta meccanica della struttura arborea, attraverso il consolidamento di alcune parti di chioma, vengono generalmente effettuati mediante posa in opera di cavi di adeguato carico di rottura. Devono essere realizzati tutti con materiali in grado di resistere al deterioramento causato dagli agenti atmosferici ed alle sostanze potenzialmente corrosive prodotte dagli alberi o presenti nell'atmosfera (aerosol e piogge acide), inoltre le parti in contatto con la superficie corticale degli alberi dovranno essere ricoperte con materiali protettivi (guaine di gomma o altro), al fine

di evitare lesioni. Le funi e i cavi dovranno quindi essere di materiale adeguato come ad esempio: polipropilene intrecciato,

acciaio zincato o inossidabile e costituiti da un numero di trefoli adeguato. Gli ancoraggi non dovranno essere rigidi ma dotati di idonei sistemi per ammortizzare e dissipare l'effetto vela generato dalla forza del vento. Gli ancoraggi a due o più vie non devono creare una struttura iperstatica, al contrario, devono mirare a conservare l'idonea elasticità dei tessuti, in maniera da diminuire i rischi di rotture e/o scosciature delle branche principali della pianta. I cavi non devono provocare strozzature e/o abrasioni ai rami, dovranno essere posizionati in pianta in modo da non toccarsi tra loro né interferire con altri rami. Per l'ancoraggio delle branche è necessario collegare le branche ad almeno 2/3 della loro altezza con un sistema di cavi (tipo "Cobra" o Tree Guardian) in numero di 1-2 per ciascuna in grado di assecondare e di assorbire le spinte generate dagli agenti atmosferici sulle branche stesse. Di seguito si riporta una tabella indicativa del carico di rottura in funzione della dimensione della branca.

Branca Ø	Protezione dinamica (tonn)
< 40 cm	2,00
40-60 cm	4,00
60-80 cm	8,00

Qualunque sistema si utilizzi dovrà essere preventivamente approvato dal Supervisore del Servizio e accompagnato da due schede, una relativa al calcolo dei pesi degli elementi da ancorare (comprensivi di fogliame, frutti, neve, vento, ecc) e indicante con chiarezza la data dei controlli da effettuare, ed una contenente i dati tecnici dei singoli materiali (anno di costruzione, carico di rottura, durata, ecc).

Recupero dei materiali di risulta

Tutti i materiali di risulta derivanti dalle operazioni sopraindicate passano in possesso dell'azienda

esecutrice. Tutti gli oneri inerenti detti materiali sono a carico dell'azienda. Nell'ambito del seguente appalto tutti i materiali derivanti dovranno essere valorizzati e recuperati in un'ottica di economia circolare, favorendo il conferimento, per esempio, dei residui a centri di compostaggio o di produzione di energia da biogas piuttosto che il conferimento alle discariche per lo smaltimento. Per l'eventuale frazione legnosa può essere valutato il recupero anche attraverso progetti sociali o la trinciatura per la pacciamatura o il recupero per la creazione di oggetti di arredo da utilizzare in loco.

Altre lavorazioni

Eventuali altri tipi di lavorazioni non incluse e non descritte nel presente capitolato andranno preventivamente concordate nella loro modalità di esecuzione. Solo su specifica richiesta scritta (via fax o via mail) da parte del solo Settore Gestione del Territorio, la ditta si rende disponibile a effettuare gli interventi non previsti nel Computo, ma che per natura riguardano il verde urbano, che verranno liquidati separatamente secondo il Listino del servizio o in mancanza del prezzo sul Listino, utilizzando altro Listino prezzi (Asso verde, Florovivaisti Bresciani, Comune di Cinisello Balsamo, etc.) ribassato dello sconto di gara offerto. La ditta deve garantire l'effettuazione delle operazioni richieste (sia in orario diurno sia notturno), entro e non oltre il termine di volta in volta stabilito dal Settore, impiegando il necessario personale e idonei mezzi, attrezzi, prodotti, ecc.. In tal caso, salvo procedure che richiedano una particolare urgenza, l'intervento sarà preceduto da specifico atto di concordamento prezzi.

Taglio tappeti erbosi

Taglio dei tappeti erbosi

La lavorazione consiste nello sfalcio dei prati con l'uso di tosaerba a lame rotanti o elicoidali, con rifinitura, mediante decespugliatore o a mano, nelle parti non raggiungibili con le macchine operatrici (es. cordoli interni ed esterni del prato, tronchi degli alberi compresa l'asportazione dei rampicanti che dal prato colonizzano gli stessi, arbusti, arredi, ecc.). Nell'utilizzo del decespugliatore a filo deve essere posta particolare attenzione all'integrità di alberi, arbusti e manufatti che possono essere rovinati. Eventuali lesioni arrecate, dovranno essere segnalate al DEC, che provvederà ad una valutazione economica del danno, al fine di applicare eventuali penali. Potranno essere impiegate altre attrezzature (es. soffiatore ecc.) ritenuta idonea per la perfetta esecuzione delle lavorazioni. nel caso non fosse possibile evitare il danno usando mezzi meccanici l'Appaltatore è tenuto ad eseguire la rifinitura manualmente. Lo stesso vale per le strutture di arredo urbano insistenti sulle aree oggetto di sfalcio, l'Appaltatore dovrà prestare particolare cura a non danneggiare la vegetazione, gli arredi, i manufatti esistenti. Le operazioni di taglio dei tappeti erbosi dovranno essere effettuate in tutte le aree elencate nel Computo Metrico Estimativo. Il tempo massimo intercorrente tra l'inizio del taglio di tutte le aree a verde, compreso il taglio dell'erba di aiuole, marciapiedi, dei tornelli delle alberature stradali, sino al completamento di tutte le aree della città, non dovrà superare - fatte salve le avverse condizioni meteorologiche riconosciute dal Settore Gestione del Territorio - i 15 giorni naturali consecutivi. I tagli saranno preceduti da ordine di servizio emesso dalla Stazione Appaltante con l'indicazione insindacabile della data di inizio e fine servizio. L'erba tagliata dovrà essere immediatamente raccolta, salvo diverse disposizioni della stazione appaltante. In ogni caso, tutte le aree, al termine delle operazioni di taglio, dovranno essere ordinate e pulite.

Sul territorio dovranno lavorare contemporaneamente almeno (TRE) 3 squadre autonome, ognuna dotata di almeno:

- un operatore munito di rasaerba semovente con raccoglitore;
- un operatore munito di rifilatore;
- un operatore munito di soffiatore;
- un operatore per prestazioni accessorie.

Nel dettaglio la lavorazione comprende:

1. la raccolta preliminare dei rami e dei residui vegetali presenti sul prato, compreso le foglie, effettuabile a mano o con idonee attrezzature e che dovrà essere completa, accurata e precedente gli interventi di sfalci;
2. la raccolta preliminare dei rifiuti, di ogni genere, che possano ostacolare le operazioni di sfalcio e rasatura o costituire intralcio per i fruitori dei parchi. La raccolta è effettuabile a mano o con idonee attrezzature, dovrà essere completa, accurata e precedere gli interventi di sfalci;
3. la spollonatura basale delle piante pollonifere a dimora nelle aree a verde sottoposte a taglio dell'erba (alberi, siepi e cespugli);
4. il taglio ad altezza regolare sulle aree verdi evitando la formazione di "creste" caratterizzanti i passaggi irregolari. Gli interventi dovranno essere eseguiti in condizioni di tempo non piovoso e su terreno in grado di sostenere le macchine operatrici senza cedimenti;
5. l'eliminazione di specie infestanti a rapido accrescimento arborea, arbustiva ed erbacea (es. *Sorghum halepense*, *Echinochloa crus galli*, *Reynoutria japonica*, ricacci di *Robinia pseudoacacia*, *Ailanthus Altissima* ecc.) che arrechi danno fisiologico, meccanico, estetico alle superfici erbose ed alle strutture;
6. la rifilatura delle aiuole, comprendente il taglio o l'eliminazione della vegetazione spontanea presente tra il cordolo ed il prato;
7. la pulizia dell'area e la rimozione dei materiali di risulta.

Nelle grandi aree verdi, ovvero nei parchi, dovrà essere applicata la tecnica del *mulching*. Con tale termine si intende il processo di sminuzzamento ripetuto dei residui di erba al fine di produrre degli scarti e del materiale di risulta molto fine che, anziché essere raccolto, viene rilasciato sul prato. Le foglie dovranno essere sminuzzate il più finemente possibile affinché la decomposizione dello strato possa essere rapida. Scopo di tale tecnica è quella di ricreare una concimazione naturale. Le aree dove applicare tale tecnica verranno indicate dalla committenza. In tutte le altre aree dovrà essere eseguita la raccolta del materiale il giorno stesso della lavorazione. Sarà a carico dell'Appaltatore ripulire accuratamente percorsi, strade, aree pavimentate che si fossero sporcate con l'erba di taglio. Le caditoie che si venissero a trovare all'interno dei prati o nelle immediate vicinanze, dovranno essere mantenute libere da qualunque materiale che ne possa limitare o annullare la capacità di raccolta. Dopo lo sfalcio i tappeti erbosi dovranno presentarsi uniformemente rasati, senza ciuffi, creste, scorticature e prive di qualsiasi rifiuto (cartacce, frammenti di rifiuti vari...) o residuo vegetale (erba, foglie, rami...). I tappeti erbosi dovranno avere, a operazione di sfalcio ultimata, un'altezza compresa fra i 5 e i 7 cm.

Il numero dei tagli viene definito da 1 a 7 a seconda della zona d'intervento.

Sfalci fino a 5 volte l'anno

Il taglio dell'erba sarà eseguito quando l'altezza media del tappeto erboso ha raggiunto circa cm 10-15. Questo taglio viene eseguito per lo sfalcio dei tornelli stradali, dei marciapiedi, delle fasce inerbite, delle aiuole spartitraffico e in generale su tutto il verde stradale, compresi parcheggi e altro verde di pertinenza (es. rotonde). Per i cigli stradali confinanti con terreni coltivati o altri terreni non comunali si intende lo sfalcio di una fascia di pertinenza di almeno 1,50 m di larghezza. L'uso del decespugliatore non dovrà in alcun modo ledere il colletto e/o la corteccia delle piante presenti. L'operazione potrebbe causare danni irreversibili alle piante, favorendo l'ingresso di

agenti patogeni agenti di carie. Qualora ciò avvenisse l'Impresa, sarà passibile di multa secondo le sanzioni previste dal presente capitolato, e nei casi accertati ad insindacabile giudizio della D.E., dovrà sostituire gli alberi danneggiati con piante identiche per specie, altezza e portamento a quelle attualmente dimorate, assumendosene ogni onere. Tale operazione dovrà essere effettuata nelle settimane in cui si procede con le rasature e/o sfalcio dei prati.

Le aree interessate dagli interventi sono le seguenti in (tab 52.1):

Viale XXV Aprile, aiuole sotto tigli e reliquati stradali
Lazzaretto viale e area verde sottostante la Chiesa
Scuola Milite Ignoto
Scuola Secondo Mona, Piazza Santo Stefano reliquati verdi zona serbatoio pensile e parcheggio Via C. Del Prete
Parco Beltramolli, comprese aiuole esterne
Cimitero Mezzana, aiuole parcheggio esterne
Viale Madonna della Ghianda
Rotonda Don Selva/Binaghi
Via Pascoli scarpata
Complessivo Areale Mezzana Superiore (Oltre i 5000 m²)
Area verde Via Sala adiacente caserma VVF
Comando Polizia Locale e Magazzino Comunale (bordi capannoni e muri di confine)
Aiuole Via Milano/Galilei, ,
reliquati distributore ENI,
ex piccola Capri ALBERI??
aiuole cedri intersezione Via Milano/Marconi
Parco Volontari del Sangue
Largo S. Agnese
Viale Maspero
Via Fuser, parcheggio bordo muri
Piazzale Stazione - Parcheggio Stazione - Via Mosterts
Scarpata ferrovia Via Medaglie d'Oro - Via Battisti, tondelli piante e parcheggio autobloccanti
Scarpata parcheggio ferrovia Via IV Novembre
Via Milano ang. Via fermi
Parco Porro, Via Fontana
Complessivo areale Asse Sempione SUPERIORE. blocco 1 (Oltre i 5000 m²)
Asilo Galli via Garibaldi
Plesso L. da Vinci, compresi parcheggi e aiuole esterne su Via Marconi
Area verde retro Municipio
Via Piaggio, parcheggio in autobloccanti e area verde
Piazza C.E. Visconti, Monumento al Carabiniere
Piazza Scipione, Monumento ai Caduti
Via Alberto da Somma, fossato da Corso Europa a Via Mazzini
Via Mazzini, aiuole bretella e Hilton Garden INN
Complessivo areale Asse sempione SUPERIORE. Blocco 2 (Oltre i 5000 m²)
Viale Rimembranze

Lavatoio Viale Rimembranze, bordo muri
Aiuole intorno a chiesa San Rocco
Parcheggio Cimitero
Area mercato
Area verde Via Vignazze
Via Pastrengo e Via Pandolfi, scarpata fronte cimitero e parcheggio incrocio Via Don Minzoni
Complessivo areale Cimitero e area mercato (Oltre i 5000 m2)
Parco Via Villoresi angolo Via dei Mille
Via Villoresi, reliquati verdi e bordi da Via dei Mille e Via Cabagaggio
Aiuola Via dei Mille/Via Cabagaggio
Parco via dei Mille nuovi nati
Parcheggio Via Cacciatori delle Alpi
Scarpata Via Briante/Via Trieste
Aiuola Via Trieste incrocio Via Villoresi
Aiuole Corso Repubblica/Via Giusti
Aiuole parcheggio Corso Repubblica/Via Novara
Area verde Via Ronchi/Via Paradiso adiacente Campo da Basket
Aiuola Via Murè/Via Ronchi zona gelateria
Asilo Buratti
Largo Risorgimento - compreso interno fondazione Casolo
Piazza Casolo
Aiuola Via Villoresi/Corso Europa
Complessivo areale Asse Corso Europa blocco n 1 (Oltre i 5000 m2)
Parco corso Europa
C.F.P via Visconti
Parcheggi Via Visconti
Aiuola Via Visconti/Moncarletto (Madonna della Preja)
Aiuola Via Visconti/Via Alberto da Somma
Area sgambo cani, Corso Europa
Caserma Carabinieri
Largo degli Alpini/Molino Secco (rotatoria, aiuole e reliquati)
Fronte campo Mossolani/Skate Park, Via Novara
Complessivo areale Asse Corso Europa blocco n 2 (Oltre i 5000 m2)
Scuola Ginelli - Maddalena
Sala civica Maddalena
Piazza Visconti Maddalena + ex zona vetro
Asilo Maddalena
Cimitero Case Nuove, aree esterne
Sala civica Case Nuove (Ex Scuola Materna)
Monumento ai Caduti Case Nuove
Parco e Sala civica (Ex Scuola Elementare Coarezza)
Monumento ai caduti Coarezza e bordi strada verso Cimitero

Taglio erba su banchine stradali

Potrà essere eseguito un intervento annuo, nelle aree richieste. L'Impresa dovrà provvedere al taglio dell'erba delle banchine stradali, senza raccolta del materiale tagliato, per mezzo di trattrice munita di braccio idraulico e attrezzo trinciatore – sfibratore della larghezza di 0,8 – 1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorre. Preliminarmente e al termine degli interventi di sfalcio erba si provvederà alla pulizia delle aree da qualsiasi tipo di rifiuto o detrito (es. carta, vetro, pietre ecc.). È compresa la rifinitura meccanica dei bordi di pertinenza dell'area di intervento, fossi, recinzioni, piede di piante ornamentali, ostacoli, manufatti, segnaletica e quant'altro presente nell'area. Dovrà essere eliminata tutta la vegetazione arbustiva che cresce a margine della banchina stradale e che potrebbe invadere la carreggiata stradale causando disagi e pericoli per la circolazione.

Durante gli interventi di sfalcio l'Appaltatore dovrà tagliare raso terra anche le infestanti arbustive o arboree eventualmente presenti nell'area oggetto di intervento e di nascita spontanea (es. rovi, sambuchi, robinie, ailanti, ecc.), fino ad un diametro di cm 10, siano esse a ridosso di manufatti e impianti, in prossimità di alberi o arbusti, lungo banchine stradali o argini di fossati e corsi d'acqua. Il tempo massimo intercorrente tra l'inizio dello sfalcio sino al completamento di tutti i cigli strada, non dovrà superare - fatte salve le avverse condizioni meteorologiche riconosciute dal Settore Gestione del Territorio - i 7 giorni naturali consecutivi.

Manutenzione di aiuole tappezzate

Deve essere eseguito un intervento annuo nelle aree: Via Maspero e Largo Sant'Agnes. Presenti nel Computo metrico Estimativo,

L'intervento comprende:

- rimozione manuale delle erbe infestanti cresciute su aiuole, fra piante erbacee e arbustive ornamentali, anche con l'ausilio di attrezzi manuali e meccanici (scerbatura);
- rimozione del secco;
- la zappatura;
- la raccolta del materiale di risulta.

Tali operazioni dovranno essere concluse - fatte salve le avverse condizioni meteorologiche riconosciute dal Settore Gestione del Territorio – entro (sette) 7 giorni naturali e consecutivi.

Potatura delle siepi

È previsto 1 (uno) interventi di potatura all'anno nel rispetto delle esigenze di ogni singola specie. L'intervento viene eseguito durante il riposo vegetativo invernale. Gli interventi dovranno essere condotti secondo le esigenze delle specie vegetali, per qualsiasi dimensione e forma, nel rispetto dell'esistente e con l'obiettivo di migliorare l'aspetto sanitario, paesaggistico e funzionale della pianta. L'intervento può essere eseguito con ogni attrezzo, attrezzatura e mezzo meccanico che può risultare necessario impiegare (forbici, forbicioni, tosasiepi etc.) per una perfetta esecuzione del lavoro e senza causare danni e ferite alle piante. È vietato l'impiego di macchine idrauliche dotate di battitori dentati, martelletti rotanti e simili, al fine di evitare danneggiamenti gravi, sfilacciamento e lacerazioni dei tessuti, lesioni alla corteccia. Per le siepi in fase di accrescimento, si dovrà favorire lo sviluppo ed il raggiungimento della forma e volume desiderati nel più breve tempo possibile.

Le siepi sono computate a metro lineare, qualsiasi sia lo sviluppo in altezza e superficie.

L'intervento comprende:

- potatura di contenimento (sulle due superfici verticali e su quella orizzontale superiore) in modo

tale che al termine delle operazioni le medesime abbiano assunto nuovamente forma e volume originario;

- eliminazione delle parti secche;
- raccolta, carico del materiale di risulta.

SIEPI	Largo S. Agnese, potatura siepe
	Via Al Santuario, potatura siepe
	Viale Rimembranze, potatura siepe
	Area Mercato, potatura siepe
	Parco Beltramolli, potatura siepe
	Plesso Via Marconi, potatura siepe ligustro
	Scuola Milite Ignoto, potatura siepi
	Scuola Ginelli, potatura siepi
	Parco Bosco di Città, Via Villoresi, potatura siepe
	Parco Volontari del Sangue, potatura cespugli/siepe, operaio qualificato
	Largo risorgimento
CESPUGLI	
	Parco Bosco di Città, Via Villoresi, potatura cespugli, operaio qualificato
	Parco Bosco di Città, Via Villoresi, potatura cespugli, operaio comune
	Scuola Materna Buratti, potatura cespugli, operaio qualificato
	Scuola Materna Buratti, potatura cespugli, operaio comune
	Polizia Locale, potatura cespugli, operaio qualificato
	Polizia Locale, potatura cespugli, operaio comune
	Scuola Materna Galli, potatura cespugli, operaio qualificato
	Scuola Materna Galli, potatura cespugli, operaio comune
	Rotatoria don Selva, potatura cespugli, operaio qualificato
	Rotatoria don Selva, potatura cespugli, operaio comune
	Scuola Rodari, potatura cespugli, operaio qualificato
	Scuola Rodari, potatura cespugli, operaio comune

Raccolta delle foglie

La raccolta delle foglie andrà eseguita in numero di 2 interventi l'anno all'interno delle scuole e nella pertinenza delle biblioteche. Resta inteso che sulle altre aree qualora venga richiesto il taglio dell'erba con raccolta (sfalcio) e fossero presenti foglie a terra, le stesse dovranno essere raccolte contestualmente al taglio dell'erba senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

L'intervento prevede:

- la raccolta delle foglie manuale o con l'utilizzo di soffiatori;
- la raccolta, il carico del materiale di risulta.

Scuola Milite Ignoto		minimo 3 interventi
Scuola Secondo Mona, Piazza Santo Stefano reliquati verdi zona serbatoio pensile e parcheggio Via C. Del Prete		minimo 3 interventi
Parco Beltramolli, comprese aiuole esterne		minimo 3 interventi
Viale XXV Aprile, aiuole sotto tigli e reliquati stradali		minimo 3 interventi
via al santuario San carlo lazzaretto		minimo 3 interventi
Complessivo Areale Mezzana Superiore (Oltre i 5000 m2)		
Comando Polizia Locale e Magazzino Comunale (bordi capannoni e muri di confine)		minimo 2 interventi
Parco Volontari del Sangue		minimo 2 interventi
Area verde retro Municipio		minimo 2 interventi
Asilo Galli via Garibaldi		minimo 2 interventi
Parco Porro, Via Fontana		minimo 2 interventi
Complessivo areale Asse Sempione SUPERIORE. (Oltre i 5000 m2)		
Parco Via Villoresi angolo Via dei Mille		minimo2 interventi
Parco via dei Mille nuovi nati		minimo2 interventi
Parco corso Europa		minimo2 interventi
C.F.P via Visconti		minimo2 interventi
Asilo Buratti		minimo2 interventi
Complessivo areale Asse Corso Europa (Oltre i 5000 m2)		
Scuola Ginelli - Maddalena		minimo 2 interventi
Sala civica Maddalena		minimo 2 interventi

Asilo Maddalena		minimo 2 interventi
Parco e Sala civica (Ex Scuola Elementare Coarezza)		minimo 2 interventi
Sala civica Case Nuove (Ex Scuola Materna)		minimo 2 interventi
Complessivo tre frazioni Complessivo areale (Oltre i 2000 mq)		

Abbattimento alberi

L'abbattimento di qualsiasi albero di ogni dimensione, viene disposto dal DEC del Servizio che impartirà le specifiche dell'intervento, e dovrà essere effettuato tenendo conto dei vincoli urbani esistenti in zona, utilizzando tutte le attrezzature necessarie atte ad evitare pericoli per l'incolumità pubblica e danni ai manufatti (deprezzamento, uso di funi, carrucole ecc.). È a cura dell'appaltatore la fornitura e la posa di cartelli segnalatori e dei divieti necessari allo svolgimento della lavorazione richiesta, l'installazione di transenne di delimitazione dell'area, eventuali protezioni a manufatti. Durante le operazioni di abbattimento degli alberi e arbusti dovrà essere garantita la vigilanza a terra di idoneo personale per impedire l'avvicinamento casuale o fortuito di persone, cose od animali nel raggio d'azione e di caduta dell'albero o delle sue parti. L'appaltatore sarà responsabile di ogni danneggiamento che in qualsiasi forma e per qualsiasi motivazione dovesse verificarsi, rimanendo l'Amministrazione appaltante sollevata da ogni responsabilità in merito. Le piante giudicate pericolose da apposita perizia andranno abbattute nel più breve tempo possibile.

L'abbattimento di alberi adulti a chioma espansa dovrà essere eseguito mediante taglio progressivo della vegetazione e del tronco, con mezzi meccanici e manuali, dalla sommità alla base, con riduzione del legname in pezzature da un metro circa, facendo in modo che i rami più grossi ed il tronco vengano guidati al suolo delicatamente con l'ausilio di opportune attrezzature (funi, carrucole, piattaforme aeree o gru), onde evitare schianti e il costipamento del suolo.

Le ramaglie di risulta dovranno essere depezzate o triturate a discrezione dell'Impresa, le branche primarie ed i tronchi, dovranno essere deprezzati adeguatamente. Al termine delle operazioni dovranno essere allontanati tutti i residui della vegetazione.

Nel caso la pianta da abbattere sia colpita da patologie di facile propagazione, l'Appaltatore è tenuto a seguire tutte le norme igienico-sanitarie del caso, nonché quelle eventualmente previste dalla legislazione vigente.

Gli interventi richiesti dovranno avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di apertura di cantieri stradali.

Per l'abbattimento di platani colpiti da cancro colorato, questo dovrà avvenire rispettando le prescrizioni del sopracitato Decreto Ministeriale e dell'Allegato al decreto n.330.

Eliminazione delle ceppaie

L'intervento consiste nell'eliminazione dei ceppi basali che dovranno essere macinati o trivellati o estirpati. È compreso nell'intervento il riempimento della buca con terra agraria pari a 1 mc del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la costipazione del terreno, la disinfezione del terreno e degli attrezzi per una superficie minima di 9 mq, la risemina o il ripristino di pavimentazioni, la pulizia dell'area e l'eliminazione del materiale di risulta. L'operazione potrà essere eseguita con macchina semovente attrezzata con fresatrice, trivella, escavatore a catena.

Spollonature al piede

Per spollonatura si intende l'eliminazione o l'accorciamento dei rami o dei germogli nati da gemme avventizie e latenti, cresciuti alla base e sul fusto, compreso il taglio dei polloni, dei succhioni sul tronco e dei rami avventizi con inserzione fino a 2 metri di altezza e/o comunque al di sotto dell'inserimento delle branche primarie, allo scopo di permettere il transito o la visione di segnali stradali nella zona vicina alla pianta. La spollonatura andrà eseguita su tutte le piante radicate nelle aree dove viene eseguito lo sfalcio del tappeto erboso, così come individuate dal computo metrico. Inoltre, sono previsti tre interventi di spollonatura su tutti i tigli e tutti i platani censiti sul territorio comunale.

L'intervento andrà eseguito ogni qualvolta i polloni o i succhioni superano la lunghezza media di cm 3540, a mano o con idonei attrezzi da taglio (forbici, falcioli, ecc.), avendo cura di non danneggiare i tessuti corticali del tronco. La recisione nel punto di inserzione deve avvenire con taglio netto del ricaccio nel punto di inserzione, senza lasciare speroni ed evitando danni alla corteccia. L'intervento è comprensivo della raccolta. Il materiale di risulta passa in proprietà alla ditta esecutrice.

SPOLLONATURA	
	Via Al Santuario, taglio polloni
	Viale XXV Aprile, taglio polloni
	Viale Rimembranze, taglio polloni
	Largo Volontari del Sangue, taglio polloni
	Piazza Visconti di Modrone, Maddalena, taglio polloni
	Via Coppirolo, taglio polloni
	Plesso Via Marconi, taglio polloni tigli
	Plesso Via Marconi, taglio polloni acero
	Parco Porro, Via Fontana, taglio polloni tigli
	Scuola Materna frazione Maddalena, taglio polloni
	Parco Bosco di Città, Via Villoresi, taglio polloni
	Asilo Nido, taglio polloni
	Piazza Santo Stefano, taglio polloni

Caratteristiche del materiale di fornitura

Le specie vegetali oggetto di fornitura possono essere piante legnose, ossia piante arbustive o arboree idonee alla piantumazione in ambito urbano, oppure piante non legnose (es. fiori). Tutto il

materiale botanico dovrà essere stato prodotto in ambiente florovivaistico e pertanto dovrà essere della migliore qualità secondo gli standard correnti di mercato, di particolare valore, non presentare anomalie e possedere le caratteristiche stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia. Nello specifico, le piante dovranno essere in ottime condizioni vegetative nel rispetto di quanto di seguito elencato:

- a sviluppo robusto, assenti da una crescita troppo rapida o stentata;
- esenti da lesioni, malformazioni e deformazioni, infestioni, fitopatie, malattie, virali, malattie crittogamiche e malattie causate da animali;
- con massa fogliare sufficiente;
- a forma regolare e con portamento estetico di valore, non difettoso né irregolare;
- con apparato radicale sano, ben accestito e sviluppato, riccamente dotato di piccole radici e capillari freschi ed esente da tagli non cicatrizzabili;
- in possesso di tutte le caratteristiche botaniche proprie della specie di appartenenza;
- con apici vegetativi ben conformati;
- con adeguato rapporto statura/diametro;

Tutte le piante, indipendentemente dalle modalità di fornitura, dovranno essere fornite nel genere, specie e sottospecie richiesti, singolarmente etichettate, ossia possedere cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie e sottospecie).

Alberi (decidui o sempreverdi)

Gli alberi forniti nell'ambito del seguente Appalto dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- presentare il tronco rettilineo, integro, senza branche concorrenti, senza rami per tutta l'altezza dell'impalcatura, ed esente da qualsiasi ferita, cicatrici non ben rimarginate, segni di urto freschi o vecchi, scortecciature, ustioni, necrosi o disseccamenti;
- presentare una chioma ben formata e ramificata, regolare, uniforme, a proiezione grosso circolare a terra (ad eccezione delle alberature con chioma a forma cespugliata), di densità volumetrica costante e quindi senza vuoti o lacune nella massa fogliare, ed in perfetto equilibrio vegetativo;
- per gli alberi da fornire innestati, il soggetto e la marza dovranno essere tassativamente della specie e varietà indicate nell'elenco della Regione Lazio; le alberature formanti nella zona d'innesto degli antiestetici tumori, dovranno avere l'innesto al piede del tronco;
- per le specie arboree aventi dimensioni importanti, aver subito tutte le operazioni di buona tecnica codificate per l'espianto (potatura preliminare, zollatura, sradicamento, etc.) ed i necessari trapianti e cure in vivaio, quali standard minimali codificati richiesti;
- le specie arboree potranno essere fornite in zolla o, in alternativa, essere fornite in vaso senza fenomeni di spiralizzazione;
- le piante in zolla non devono presentare rotture ed essere pronte all'opportuna preparazione al trapianto. La zolla dovrà essere ben dimensionata, compatta e aderente, il pane di terra dovrà essere ben imballato con apposito involucro di tela juta, paglia e simili e ben stretto e aderente contro i disgregamenti;
- relativamente alla fornitura delle piante in vaso, le stesse devono essere posizionate nei contenitori da almeno una stagione vegetativa e da non più di due anni e non possedere radici spiralizzate;
- per le piante fornite in zolla o a radice nuda dovranno essere osservati i tempi codificati fra il prelievo in vivaio e la messa a dimora in cantiere o la sistemazione in vivaio provvisoria (48 ore).

Arbusti e siepi

Gli arbusti e le siepi forniti nell'ambito del seguente Appalto dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- presentare la massa fogliare della chioma ben formata e regolare, a densità volumica costante, sviluppatesi fin dalla base, e in perfetto equilibrio vegetativo;
- presentare all'altezza del colletto un minimo di (tre) 3 ramificazioni principali;
- le specie sempreverdi dovranno essere fornite con zolla ben stretta, le specie spoglianti potranno essere fornite anche a radice nuda;
- tutte le specie, sia sempreverdi che spoglianti, potranno, in alternativa, essere fornite in vaso o fido cella;
- le piante dovranno essere state adeguatamente preparate per la messa a dimora;
- per gli arbusti forniti in zolla o radice nuda, dovrà essere osservato il tempo non superiore alle 48 ore fra il prelievo in vivaio e il trasporto in cantiere.

Messa a dimora

L'effettuazione di nuovi impianti arborei viene disposta dal DEC, il quale indicherà la specie, la dimensione, la locazione e la tempistica della lavorazione.

Il servizio comprende:

- l'apertura di una buca con mezzi meccanici o manuali di dimensione pari ad almeno il doppio del diametro della zolla della pianta che si dovrà mettere a dimora;
- fornitura di alberi secondo quanto previsto all'art. 50;
- posizionamento nella buca della pianta, con rispetto delle quote e degli orientamenti della chioma e del tronco (in riferimento al vivaio di provenienza), compreso rimozione ed eliminazione dell'imballo della zolla e delle legature;
- predisposizione di sistema aerante ipogeo, consistente nell'allocazione, intorno alla zolla ancorata, di tubo corrugato forato in PVC, del diametro variabile tra 60 e 120 mm, opportunamente protetto con tessuto non tessuto filtrante, con fissaggio di una estremità in prossimità del colletto della pianta;
- pacciamatura con bio-dischi, tessuto non tessuto o altro materiale biodegradabile e permeabile all'acqua ed all'aria (es. polipropilene) per il contenimento delle specie vegetali spontanee ed infestanti;
- fornitura di tutori adeguati a numero, diametro ed altezza alle dimensioni degli alberi da ancorare con collocazione di tre pali tutori in legno del diametro di cm 8, lunghezza di m 2,50 ed altezza fuori terra di m 1,80; essi verranno collegati al fusto con legature con apposita fettuccia o legaccio in canapa. Le legature al fine di non provocare strozzature al tronco dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico (es. cinture di gomma, nastri di plastica, ecc.) è vietato l'impiego di filo di ferro o di altro materiale inestensibile. Per evitare danni alla corteccia, potrà essere necessario interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto antifrizione di adatto materiale;
- applicazione di idonea protezione (collare in gomma) da predisporre al colletto dell'albero;
- rinterro con terra di coltura ammendata (almeno al 25 %) con torba bionda di struttura e concimata con fertilizzante minerale NPK (rapporto 2:1:2) a cessione controllata (tipo Osmocote) di azoto (almeno 9 mesi) in ragione di 4 kg/mc;
- formazione della conca di compluvio per agevolare l'irrigazione.
- allontanamento dei materiali di risulta.

Gli ammendanti e i fertilizzanti utilizzati per la concimazione di fondo dovranno essere conformi alle previsioni di cui ai Criteri Ambientali Minimi approvati con D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020. La messa a dimora dovrà essere eseguita con i mezzi idonei in relazione alle dimensioni della pianta, facendo particolare attenzione che il colletto si venga a trovare a livello del piano campagna, tenendo conto del futuro possibile assestamento del terreno ed evitando di riportare

sulla zolla strati aggiuntivi, come “top soil” per il tappeto erboso. Il riempimento della buca di impianto dovrà avvenire per strati e con leggera costipazione del terreno, utilizzando terriccio per metà esterno e per metà del luogo, e privilegiando miscele di terreno agrario con curva granulometrica adatta a ridurre il rischio di compattamento e le idonee caratteristiche di aerazione, drenaggio e riserva idrica.

Le piante dovranno essere collocate ed orientate in maniera tale da ottenere il migliore risultato tecnico ed estetico.

Garanzia di attecchimento

Per attecchimento di una pianta di nuovo impianto s'intende la capacità della pianta messa a dimora di sviluppare un'adeguata crescita vegetativa della parte epigea (foglie, germogli e rami) e della parte ipogea (radici) nel periodo vegetativo successivo al completamento della messa a dimora. L'Aggiudicatario si obbliga a dare garanzia al DEC sul 100% di piante sane e ben sviluppate fino al termine di 24 mesi dal completamento della messa a dimora. La garanzia dovrà comprendere la sostituzione del materiale vegetale morto o deteriorato, ad insindacabile giudizio della Direzione Esecuzione Contratto nel periodo di validità della garanzia. Nel caso in cui alcune piante muoiano o deperiscano, l'Aggiudicatario dovrà individuare le cause del deperimento, al fine di concordare gli eventuali interventi da eseguire a spese dell'Aggiudicatario, prima della successiva piantumazione. L'Aggiudicatario resta comunque obbligato alla sostituzione di ogni singolo esemplare per un numero massimo di due volte (oltre a quello di impianto), fermo restando che la messa a dimora e la manutenzione siano state eseguite correttamente. Sono a carico dell'Aggiudicatario, l'eliminazione e l'allontanamento dei vegetali morti (incluso l'apparato radicale), la fornitura del nuovo materiale e la messa a dimora, anche in caso di furto o manomissione di terzi, rischi per i quali il fornitore deve essere assicurato. Sulle piante sostituite, la garanzia si rinnova fino a tutta la stagione vegetativa successiva.

Recupero dei materiali di risulta

Tutti i materiali di risulta derivanti dalle operazioni sopraindicate passano in possesso dell'azienda esecutrice. Tutti gli oneri inerenti detti materiali sono a carico dell'azienda. Nell'ambito del seguente appalto tutti i materiali derivanti dovranno essere valorizzati e recuperati in un'ottica di economia circolare. Tutti i residui verranno conferiti al centro di raccolta del comune di somma lombardo. Fanno eccezione le grandi aree verdi per le quali è prevista la tecnica del *mulching*, ovvero il rilascio del materiale finemente

sminuzzato in loco, al fine di riprodurre uno strato con funzione di concime naturale.

Per l'eventuale frazione legnosa può essere valutato il recupero anche attraverso progetti sociali o la trinciatura per la pacciamatura o il recupero per la creazione di oggetti di arredo da utilizzare in loco.

Altre lavorazioni

Eventuali altri tipi di lavorazioni non incluse e non descritte nel presente capitolato andranno preventivamente concordate nella loro modalità di esecuzione. Solo su specifica richiesta scritta (via fax o via mail) da parte del solo Settore Gestione del Territorio, la ditta si rende disponibile a effettuare gli interventi non previsti nel Computo, ma che per natura riguardano il verde urbano, che verranno liquidati separatamente secondo il Listino del servizio o in mancanza del prezzo sul Listino, utilizzando altro Listino prezzi ribassato dello sconto di gara offerto. La ditta deve garantire

l'effettuazione delle operazioni richieste (sia in orario diurno sia notturno), entro e non oltre il termine di volta in volta stabilito dal Settore, impiegando il necessario personale e idonei mezzi, attrezzi, prodotti, ecc.. In tal caso, salvo procedure che richiedano una particolare urgenza, l'intervento sarà preceduto da specifico atto di concordamento prezzi.